



COMUNE DI VITTORIO VENETO
Provincia di Treviso

P.A.T.

elaborato



scala



data

luglio
2024

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ADOTTATO con D.C.C. n. 29 del 26 /07 /2023

APPROVATO in CdS del 23/04/2024 e ratificato
con D.P.P. N. 122 del 05/06 /2024

IL SINDACO
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Dott. Antonio Miatto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariarita Napolitano

RESPONSABILE AREA/SETTORE
Ing. Alessandra Curti

UFFICIO URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Scalet
Arch. Laura Canil
dott. Urb. Antonella Dall'Acqua
per. ind. Emanuela Sitta


PROGETTISTI
Arch. Dino De Zan

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
Ing. Stefano Zorba

STUDI GEOLOGICI
Geol. Gino Lucchetta

STUDI AGRONOMICI
Dott. For. Marco Pianca

VALUTAZIONE AMBIENTALE
Ing. Elettra Lowenthal



TITOLO I NORME GENERALI	5
Art.1 - ARTICOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE COMUNALE - NATURA E FUNZIONI DEL P.A.T.	5
Art.2 - OBIETTIVI DEL P.A.T.	5
Art.3 - CONTENUTI DEL P.A.T.	6
Art.4 - ELABORATI E STRUTTURA DEL P.A.T.	8
Art.5 - EFFICACIA DEL P.A.T. E DEGLI ALTRI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	9
Art.6 - PRECISAZIONI SULL’EFFICACIA DI DETERMINATE PREVISIONI DEL P.A.T. E SULLA PORTATA DEI RINVII CONTENUTI NELLE PRESENTI NORME	9
TITOLO II VINCOLI E RELATIVE DISCIPLINE DI TUTELA.....	10
Art.7 - INDIVIDUAZIONE	10
Art.8 - VINCOLI PAESAGGISTICI – PARTE III DEL D.LGS. 42/2004	10
Art.9 - VINCOLI MONUMENTALI – PARTE II DEL D.LGS. 42/2004.....	12
Art.10 - VINCOLO IDROGEOLOGICO/FORESTALE - R.D.L. 30.12.1923, N. 3267..	13
Art.11 - VINCOLO SISMICO - O.P.C.M. 3274/2003.....	13
Art.12 - VINCOLI NATURA 2000.....	13
Art.13 - VINCOLI AREE GIÀ DESTINATE A BOSCO E PASCOLO INTERESSATE DA INCENDI.....	14
Art.14 - VINCOLO SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO.....	14
Art.15 - PIANO D’AREA PREALPI VITTORIESI E ALTA MARCA.....	14
TITOLO III FASCE DI RISPETTO	15
Art.16 - DISCARICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO	15
Art.17 - DEPURATORI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO	15
Art.18 - CIMITERI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO.....	15
Art.19 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI - DISTANZE.....	16
Art.20 - ELETTRODOTTI - FASCE DI RISPETTO	17
Art.21 - POZZI PUNTI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE - FASCE DI RISPETTO	17
Art.22 - CORSI D’ACQUA SERVITU’ IDRAULICHE.....	18
Art.23 - VIABILITÀ - FASCE DI RISPETTO.....	19
Art.24 - FERROVIA - FASCE DI RISPETTO	20
Art.25 - CASELLI AUTOSTRADALI, ACCESSI ALLE SUPERSTRADE E STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA REGIONALE - FASCE DI RISPETTO	20
Art.26 - ZONA MILITARE DEL COL VISENTIN - fascia di rispetto	21
TITOLO IV INVARIANTI	22
Art. 27 - INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA	22
Art. 28 - INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA	23
Art. 29 - INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE	24
Art. 30 - INVARIANTI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE	26
TITOLO V FRAGILITÀ.....	28
Art. 31 - COMPATIBILITÀ GEOLOGICA.....	28

Art. 32 -	AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	31
Art. 33 -	COMPATIBILITA' IDRAULICA.....	32
TITOLO VI TRASFORMABILITÀ		33
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI		33
Art. 34 -	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO	33
Art. 35 -	AMBITI TERRITORIALE OMOGENEI.....	33
Art. 36 -	URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (A.U.C.).....	34
CAPO II AZIONI STRATEGICHE.....		35
Art. 37 -	URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – RESIDENZIALE E SERVIZI PER LA RESIDENZA	35
Art. 38 -	URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	36
Art. 39 -	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA.....	37
Art. 40 -	AREE IDONEE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE / RICONVERSIONE	37
Art. 41 -	LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NELLE AREE DI POSSIBILE ESPANSIONE.....	38
Art. 42 -	LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO	39
Art. 43 -	OPERE INCONGRUE (ci sono anche attività produttive in zona impropria)	40
Art. 44 -	INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA.....	40
ART. 44bis. -	RETE DELLE PISTE CICLOPEDONALI	41
Art. 45 -	PROGETTI SPECIALI.....	41
Art. 46 -	DISCIPLINA DEL SISTEMA TURISTICO.....	42
CAPO III VALORI E TUTELE.....		43
Art. 47 -	EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE MONUMENTALE TESTIMONIALE.....	43
Art. 48 -	CONTESTI FIGURATIVI.....	43
Art. 49 -	VILLE VENETE ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE.....	44
Art. 50 -	CONI VISUALI.....	44
Art. 51 -	CENTRI STORICI	45
Art. 52 -	RETE ECOLOGICA	46
ART. 52bis. -	PARCO DEL MESCHIO	47
Art. 53 -	SITO UNESCO "LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE"	48
CAPO IV EDIFICABILITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO		48
Art. 54 -	TUTELA E TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO RURALE	48
TITOLO VII STRUMENTI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE.....		51
Art. 55 -	PEREQUAZIONE URBANISTICA	51
Art. 56 -	CREDITI EDILIZI.....	51
Art. 57 -	COMPENSAZIONE URBANISTICA.....	52
Art. 58 -	ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ARTICOLI 6 E 7 LEGGE REGIONALE N.11/2004)	53
Art. 59 -	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL DPR 160/2010.....	54

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE.....	55
Art. 60 - CAVE.....	55
Art. 61 - CORSI D'ACQUA - SERVITÙ IDRAULICHE.....	55
Art. 62 - RETE DELLA VIABILITA' CICLABILE E PEDONALE.....	55
Art. 63 - MONITORAGGIO DEL PIANO IN RAPPORTO ALLA VAS.....	56
Art. 64 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO	56
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI	57
Art. 65 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	57
Art. 66 - MISURE DI SALVAGUARDIA	57
Art. 67 - MODIFICHE DI DISCIPLINA NON COMPORTANTI VARIANTE AL P.A.T.	57
Art. 68 - ENTRATA IN VIGORE.....	57

TITOLO I NORME GENERALI

ART.1 - ARTICOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE COMUNALE - NATURA E FUNZIONI DEL P.A.T.

1. Il piano Regolatore Comunale, previsto dall'art. 12 delle L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi L.R. 11/2004), costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune, che riguarda l'intero suo territorio.
2. In coerenza con quanto prevede l'art. 2 della L.R. 11/2004, e secondo gli indirizzi recati dal Documento Preliminare della pianificazione di cui la successivo Art. 2 e dal Programma di Mandato dell'attuale Amministrazione, il Piano Regolatore di Vittorio Veneto persegue prioritariamente l'obiettivo di valorizzare il territorio comunale secondo criteri di sviluppo sostenibile, promuovendo una crescita durevole che attragga nuove opportunità e migliori la qualità della vita dei suoi abitanti, nel contempo custodendo i caratteri identitari della città e del suo intorno, e preservando il territorio stesso, che costituisce risorsa fondamentale e limitata della comunità, per le generazioni future.
3. Esso si compone del Piano di Assetto del Territorio (d'ora in poi P.A.T.), che ne costituisce la parte strutturale, e del Piano degli Interventi (d'ora in poi P.I.), che ne costituisce la parte operativa.
4. Il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio vittoriese, fissando gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 13 L.R. 11/2004; ne individua le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore.
5. Le presenti norme, che costituiscono parte integrante del P.A.T., contengono le disposizioni strutturali della Pianificazione urbanistica comunale, orientano i contenuti della successiva Pianificazione di livello operativo ed in particolare del P.I., ed individuano misure di tutela.
6. Il P.A.T. è adeguato alla L.R. 6 giugno 2017 n. 14, individuando gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della stessa Legge, e determinando la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione della D.G.R. 668/2018, la quale assegna al territorio vittoriese un ulteriore consumo di suolo massimo pari a 13,95 Ha.

ART.2 - OBIETTIVI DEL P.A.T.

1. Quale componente fondamentale del Piano Regolatore Comunale, il P.A.T. persegue gli obiettivi indicati dal Documento Preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 27.11.2008, ed ulteriormente dal Programma di Mandato dell'attuale Amministrazione.
2. In particolare, il P.A.T. si propone:
 - a) di assicurare la salvaguardia dei caratteri fondamentali ed identitari dell'ambiente urbano ed extraurbano e del paesaggio;
 - b) di assicurare la protezione della popolazione dai rischi naturali e da quelli che comunque possono derivare dalle modifiche e trasformazioni subite dal territorio;
 - c) di promuovere il superamento dell'attuale policentrismo, favorendo i collegamenti e le relazioni tra i due centri cittadini di Ceneda e Serravalle, il centro storico novecentesco, i nuclei urbani frazionali;
 - d) di promuovere il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti;

- e) di assicurare il contenimento del consumo di suolo, in contemperamento e bilanciamento con le esigenze e le prospettive di uno sviluppo sostenibile e duraturo;
- f) di promuovere l'integrazione delle funzioni, prioritariamente secondo il criterio degli usi compatibili;
- g) di promuovere, anche al fine di aumentare il benessere della popolazione ed agevolare la convivenza tra le persone, il miglioramento della qualità insediativa in tutte le sue diverse articolazioni (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.), mediante la cura degli aspetti architettonici e funzionali dell'edificazione anche in relazione al contesto storico e paesaggistico, la riduzione dei consumi energetici degli edifici, il miglioramento dello standard a verde, il potenziamento della mobilità soprattutto ciclo pedonale;
- h) di promuovere la ripresa dello sviluppo demografico nel territorio, rendendo attrattivo l'insediamento nel contesto urbano per le nuove generazioni, anche attraverso le azioni per lo sviluppo economico declinate alla lettera che segue, ed attraverso una politica della casa che agevoli le iniziative costruttive e di recupero dell'esistente in grado di produrre un'offerta residenziale adeguata ed accessibile in termini economici, sia rispetto all'acquisto che alla locazione;
- i) di promuovere lo sviluppo dell'economia locale, mediante le seguenti azioni:
 - prevedendo l'ampliamento e la razionalizzazione della piattaforma Produttiva di San Giacomo di Veglia, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali a servizio della stessa, l'implementazione delle dotazioni di servizi complementari alle attività produttive, l'insediamento nel territorio di organizzazioni dedicate alla formazione e specializzazione professionale ed alla nascita di nuove realtà imprenditoriali,
 - favorendo l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione delle aziende agricole e di quelle di trasformazione-conservazione dei relativi prodotti,
 - favorendo l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane, anche, qualora a basso impatto, in ambiti urbani da rivitalizzare e recuperare,
 - favorendo lo sviluppo dell'attività ricettiva e turistica in tutte le sue declinazioni, ed in particolare valorizzando la posizione baricentrica di Vittorio Veneto rispetto sia alla direttrice dolomitica che a quella lagunare, sviluppando le opportunità determinate dall'inclusione di importante porzione del territorio nel perimetro del Sito UNESCO delle Colline del Prosecco, valorizzando e sviluppando le attività museali e culturali, valorizzando le importanti risorse naturali e paesaggistiche presenti, quali il corso del Fiume Meschio ed i bacini lacuali, sviluppando le opportunità determinate dalla diffusa presenza nel territorio di beni culturali e ville venete,
 - favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività commerciali soprattutto di prossimità, e di quelle funzionali alla commercializzazione dei prodotti delle imprese insediate nel territorio e delle eccellenze agro-alimentari del territorio stesso, anche in ambiti urbani da rivitalizzare e recuperare
 - favorendo l'insediamento e lo sviluppo delle attività direzionali e terziarie, anche in ambiti urbani da rivitalizzare e recuperare.

ART.3 - CONTENUTI DEL P.A.T.

1. In coerenza con quanto dispone l'art. 13 della L.R. 11/2004 e per il perseguimento degli obiettivi enunciati nel precedente Art. 2, il P.A.T., sulla base della verifica dei dati e delle informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo del territorio comunale e di previsioni di orizzonte decennale:
 - a) disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, individuando gli ambiti territoriali

- interessati e dettando la relativa normativa di tutela, riqualificazione e valorizzazione in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Pianificazione sovraordinata;
- b) individua gli ambiti compresi nei siti naturali di interesse comunitario e gli ambiti per la formazione di parchi di interesse comunale;
 - c) individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento dell'esistente nel rispetto degli indici e parametri prescritti, e determina la quantità massima di consumo di suolo assegnabile alle trasformazioni al di fuori di tali ambiti, garantendo le dotazioni minime complessive di servizi di cui all'art. 31 della L.R. 11/2004;
 - d) suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (d'ora in poi A.T.O.), prevedendo per ciascuno di essi i parametri teorici del relativo dimensionamento anche in termini di consumo del suolo, la dotazione di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti nonché le linee preferenziali dello sviluppo insediativo, la disciplina delle modifiche delle destinazioni d'uso, la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana;
 - e) individua e disciplina i centri storici ed i singoli beni ed essi assimilati, ai sensi degli artt. 40 e 40-bis L.R. 11/2004;
 - f) individua e disciplina le zone di tutela e le fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 41 L.R. 11/2004;
 - g) individua e disciplina le zone agricole, ai sensi dell'art. 43 L.R. 11/2004;
 - h) individua le infrastrutture pubbliche di maggior rilevanza;
 - i) disciplina i criteri e le modalità di applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 35 L.R. 11/2004;
 - l) disciplina i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio di cui all'art. 36 L.R. 11/2004;
 - m) disciplina i criteri e le modalità di applicazione della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 L.R. 11/2004;
 - n) individua le aree suscettibili di interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale e le aree di riqualificazione e riconversione, e detta i criteri per l'identificazione delle opere incongrue, degli elementi di degrado, delle costruzioni che pregiudicano la sicurezza stradale, definendo gli obiettivi di ripristino e riqualificazione che si intendono realizzare e le direttive per la loro attuazione, ivi compreso l'utilizzo della perequazione e della compensazione urbanistica di cui agli artt. 35 e 37 della L.R. 11/2004;
 - o) detta i criteri per regolamentare gli interventi di miglioramento ed eventuale ampliamento degli insediamenti produttivi ubicati in zona impropria, nonché per individuare quelli di essi incompatibili con il contesto e favorirne la delocalizzazione attraverso meccanismi che incentivino la riqualificazione o la riconversione, nonché attraverso l'applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio di cui agli artt. 35 e 36 della L.R. 11/2004;
 - p) detta i criteri per l'utilizzo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in poi S.U.A.P.), tenendo conto delle specificità dei luoghi, con particolare attenzione al centro cittadino e agli ambiti posti lungo l'asta del Meschio, per i quali ultimi tali criteri dovranno considerare gli aspetti di recupero architettonico come memoria storica e culturale della città, e mirare a riavvicinare la città stessa al suo fiume consolidando il sistema del relativo parco urbano;
 - q) individua gli ambiti destinati a programmi complessi;
 - r) detta i criteri per localizzare reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - s) elabora la normativa urbanistica di carattere strutturale richiesta da altre leggi di settore (commercio, turismo, ecc.);
 - t) opera la ricognizione dei contenuti del P.R.G. che mantengono validità come primo P.I., ai sensi dell'art. 48 comma 5-bis L.R. 11/2004.

ART.4 - ELABORATI E STRUTTURA DEL P.A.T.

1. Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica e di progetto
 - b) Norme tecniche di attuazione
 - c) Elaborati grafici progettuali:
 - Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale;
 - Tav. 2 Carta delle Invarianti;
 - Tav. 3 Carta delle Fragilità;
 - Tav. 4 Carta della Trasformabilità;
 - Tav. 5 Ambiti di urbanizzazione consolidata (art.2 L.R. 14/2017);
 - Tav. 6 Carta della sensibilità paesaggistica.
 - d) Valutazione Ambientale Strategica
 - Rapporto ambientale;
 - Sintesi non tecnica del rapporto ambientale.
 - e) Valutazione di incidenza ambientale
 - f) Relazione geologica
 - g) Elaborati grafici progettuali:
 - QC_31 Tavola Idrogeologica;
 - QC_32 Tavola Geolitologica;
 - QC_33 Tavola Geomorfologica.
 - h) Relazione agro-ambientale
 - i) Elaborati grafici progettuali:
 - QC_42 Carta di Analisi del Paesaggio
 - QC_43 Carta delle Aziende Agricole
 - QC_44 Carta dei Sistemi Ecorelazionali
 - j) Relazione di compatibilità idraulica
 - Tavola delle criticità idrauliche e trasformazioni di piano
 - Tavola del perimetro di contribuenza e aree soggette a vincolo idrogeologico
2. La disciplina del P.A.T. è data dall'insieme delle disposizioni grafiche e normative contenute nei suoi elaborati.
3. Ai fini dell'applicazione del P.A.T. si definiscono:
 - a) Vincoli - le previsioni che comportano l'applicazione a specifiche parti del territorio comunale di un determinato regime giuridico vincolistico legislativamente previsto, ed integrato dalle presenti Norme;
 - b) Invarianti - le previsioni che comportano l'applicazione a specifiche parti del territorio comunale delle tutele di natura idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica previste dalle presenti Norme;
 - c) Direttive - le disposizioni che indicano gli obiettivi e le strategie da rispettare nella redazione del P.I. e dei Piani Urbanistici Attuativi (d'ora in poi P.U.A.);
 - d) Prescrizioni - le disposizioni immediatamente operative da rispettare nella attuazione degli interventi.
4. In caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il contenuto delle norme.
5. In ipotesi di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggiore rispondenza con le indicazioni degli elaborati illustrativi e conoscitivi e con gli obiettivi del P.A.T.
6. In caso di contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggior dettaglio.

ART.5 - EFFICACIA DEL P.A.T. E DEGLI ALTRI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

1. Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, ha validità a tempo indeterminato.
2. Il P.A.T. fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili per tutto il territorio comunale.
3. I vincoli, le invariati e le prescrizioni del P.A.T. hanno efficacia generale e prevalgono sulle previsioni degli strumenti di Pianificazione di livello subordinato, salvi i limiti di flessibilità concessi al P.I. dal P.A.T. stesso, anche in ragione del principio di specialità.
4. L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 fino alla sua entrata in vigore e, in ogni caso, per un periodo massimo di cinque anni.
5. Ai sensi dell'art. 48, commi 5 e 5-bis, L.R. n. 11/2004 il P.R.G. vigente al momento dell'adozione del P.A.T.:
 - a) mantiene piena efficacia fino alla definitiva approvazione del P.A.T., fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 29, L.R. n. 11/2004;
 - b) acquista, a seguito dell'approvazione del P.A.T., il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T. stesso.
6. Nel prosieguo, con il termine P.R.G. si intenderà il P.R.G. vigente al momento dell'adozione del P.A.T. e che acquista il valore e l'efficacia del primo P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T., mentre per P.I. si intenderà il primo Piano degli Interventi adeguato alle disposizioni del P.A.T. e quindi con questo totalmente integrato.

ART.6 - PRECISAZIONI SULL'EFFICACIA DI DETERMINATE PREVISIONI DEL P.A.T. E SULLA PORTATA DEI RINVII CONTENUTI NELLE PRESENTI NORME

1. L'individuazione degli ambiti ed immobili vincolati contenuta nella Tav. 1 del P.A.T. ha valore ricognitivo e non esaustivo.
2. Conseguentemente, la mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dall'applicazione della disciplina vincolistica relativa, così come l'errata individuazione di ambiti o immobili che non risultino vincolati a norma di legge, non ne comporta l'applicazione.
3. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela dettate dal P.A.T.
4. Le indicazioni grafiche contenute nella Tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità, o ai fini fiscali.
5. Salvo diverse previsioni espresse, i rinvii a disposizioni superiori operati dalle presenti norme si intendono riferiti all'assetto ordinamentale vigente al momento dell'adozione del P.A.T. Eventuali modificazioni successive di tale assetto determineranno l'automatico adeguamento ad esso del P.A.T. in relazione all'oggetto del rinvio (rinvio alla fonte).

TITOLO II VINCOLI E RELATIVE DISCIPLINE DI TUTELA

ART.7 - INDIVIDUAZIONE

1. La tavola 1 del P.A.T. individua, in termini ricognitivi e potenzialmente non esaustivi, le specifiche porzioni del territorio comunale sottoposte a regime vincolistico in base alla legislazione vigente.
2. Il P.I. aggiorna la ricognizione dei vincoli, senza costituire variante al P.A.T., e precisa la disciplina dei diversi contesti assoggettati a vincolo in funzione delle loro caratteristiche e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori presenti.

ART.8 - VINCOLI PAESAGGISTICI – PARTE III DEL D.LGS. 42/2004

8/1 – Corsi d'acqua, fasce costiere lacuali e zone umide

1. Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, i fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna, nonché tutte le fasce costiere lacuali per una profondità di 300 m dalla linea di battigia, e le zone umide individuate ai sensi dell'art. 142 lett. i) D.Lgs n. 42/2004 evidenziati nella Tav. 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aree ed ai beni specificatamente richiamati dall'art. 142, ai commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
3. I corsi d'acqua sono evidenziati nella Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale".

Direttive

4. Il P.I. potrà individuare interventi finalizzati:
 - a) al ripristino dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, riqualificando gli aspetti vegetazionali e/o ripristinando per quanto possibile le condizioni di naturalità anche attraverso l'utilizzo di crediti edilizi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004 e di crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/19.
 - b) alla valorizzazione delle opere idrauliche, in esercizio o dismesse, di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto nell'ecosistema naturale. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di guadi, approdi fluviali, mulini ed altri manufatti di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali;
 - c) a indirizzare gli interventi edilizi a obiettivi di mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologici propri del luogo - contesto ambientale circostante.
5. Nell'ambito della redazione dei P.I. potrà essere effettuato un censimento della rete idrografica minore con l'individuazione dei tratti esistenti, dei tratti da recuperare e di quelli interrati da ricreare; contestualmente dovranno essere individuate le modalità di applicazione dei crediti edilizi a seconda dell'intervento da realizzarsi.

Prescrizioni

6. Gli interventi ammissibili, salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dall'allegato A al D.P.R. 31/2017, sono subordinati al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

8/2 – Ambiti montani per la parte eccedente 1.600 m.s.l.m.

1. Il P.A.T. individua le aree di interesse paesaggistico di cui al D. Lgs 42/2004 art. 142 lettera d).

Direttive

2. Il P.I. dovrà approfondire le preesistenze di carattere culturale ed etnografico prevedendo eventuali norme di valorizzazione e tutela in armonia con il paesaggio.

Prescrizioni

3. Gli interventi ammissibili, salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dall'allegato A al D.P.R. 31/2017, sono subordinati al rilascio dell'"autorizzazione paesaggistica" da parte del Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

8/3 – Territori coperti da foreste e boschi

Il P.A.T. individua le aree vincolate di cui alla lett. g) dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004 e le aree da considerare boscate ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 52 del 13 settembre 1978.

Direttive

1. L'Amministrazione Comunale promuoverà, di concerto con gli altri Enti competenti, azioni atte ad individuare la migliore funzionalità bioecologica delle zone boscate e a favorirne la manutenzione e la gestione sostenibile.

Prescrizioni

2. In queste aree, fino ad apposita disciplina del P.I.:
 - a) è vietata qualsiasi opera che alteri la conformazione orografica e idro-morfologica dell'area;
 - b) è vietato l'estirpo delle essenze arboree di pregio, dei filari alberati, delle macchie alberate e delle siepi.
3. Gli interventi ammissibili, salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dall'allegato A al D.P.R. 31/2017, sono subordinati al rilascio dell'"autorizzazione paesaggistica" da parte del Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

8/4 – Aree di notevole interesse pubblico

1. Il P.A.T. individua come aree di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 42/2004:
 - a) le porzioni di territorio comunale costituenti la zona panoramica individuata, in base all'allora vigente L. 1497/39, con decreto 16.05.1965 pubblicato sulla G.U. n°228 del 10.09.1965;
 - b) le porzioni di territorio comunale comprese nel Sistema Collinare dei Comuni di Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto, dichiarato di notevole interesse, ai sensi del punto d) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, con DGRV n° 1458 del 19.05.2009.

Direttive

2. Il P.A.T. propone, nella Tav. 6.1 "Carta della sensibilità paesaggistica", la suddivisione della porzione del detto Sistema Collinare ricadente nel proprio territorio, nei diversi ambiti paesaggistici previsti dal decreto di vincolo di cui alla DGRV n° 1458 del 19.05.2009. Tale proposta, che mira ad individuare con certezza la disciplina di tutela applicabile, diversificata dal Decreto appunto per ambiti paesaggistici, ma senza individuarne il perimetro, dovrà, in sede di redazione del P.I., essere sottoposta alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Veneto Orientale. In caso di condivisione da parte della Soprintendenza di tale proposta, il P.I. confermerà la suddivisione della porzione di territorio così vincolata, negli ambiti riconducibili ai seguenti paesaggi:

- a) paesaggio naturale: contraddistinto da boschi, siepi, corsi d'acqua che, per le caratteristiche e la conformazione del terreno, la vegetazione, la fauna, formano un paesaggio di particolare valore;
- b) paesaggio agrario: aree a vocazione agricola, dove dovranno essere salvaguardati gli attuali profili collinari escludendo movimenti di terreno e sbancamenti che possano alterare in modo significativo e permanente le pendenze e il preesistente assetto idrogeologico;
- c) paesaggio semi-urbanizzato di tipo abitativo e produttivo: aree che si presentano parzialmente urbanizzate in cui si è avuto prevalentemente uno sviluppo edilizio che non ha, però, seguito un "chiaro disegno urbano".

Prescrizioni

3. Gli interventi ammissibili, salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dall'allegato A al D.P.R. 31/2017, sono comunque subordinati al rilascio dell'"autorizzazione paesaggistica" da parte del Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

ART.9 - VINCOLI MONUMENTALI – PARTE II DEL D.LGS. 42/2004

1. Il P.A.T. riconosce ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico di cui all'art.10 del Decreto e notificati ai sensi dell'art. 15 dello stesso, così come agli atti presso i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Direttive

2. Il P.I. potrà:
 - a) provvedere a stabilire specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti in questione e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche;
 - b) individuare nello specifico le eventuali opere incongrue e gli elementi di degrado detrattori del bene vincolato, prevedendone la eliminazione e disciplinando il procedimento di riqualificazione anche mediante attribuzione di crediti edilizi di cui all'art. 36 L.R. 11/2004.
 - c) d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, indicare le azioni necessarie a:
 - conservare i rapporti tra aree verdi, costruzioni e contesto paesaggistico, salvaguardando l'integrità dei parchi e giardini che rivestono interesse storico ed architettonico e le relazioni con il loro immediato intorno;
 - definire l'uso compatibile del giardino che riveste interesse storico e architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
 - promuovere la conservazione dei beni di interesse storico-architettonico vincolati, attraverso interventi di manutenzione programmata in rapporto al tipo di uso previsto;
 - promuovere la valorizzazione e fruizione degli edifici vincolati, consentendone, comunque nel rispetto delle tipologie e dei materiali e secondo le indicazioni della competente Soprintendenza, l'impiego per usi residenziali, turistico-ricettivi, terziari, direzionali, ed in genere per tutti gli usi compatibili, se del caso anche integrati tra loro.

Prescrizioni

3. In tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dall'Autorità preposta alla tutela.
4. Oltre a quanto verrà prescritto dagli organi competenti alla salvaguardia e tutela, i progetti riguardanti manufatti tutelati dovranno essere corredati da indicazioni puntuali delle aree di pertinenza circostanti tali da garantire la salvaguardia dei valori naturalistici e storici presenti. Inoltre con riferimento ai parchi e giardini che rivestono interesse storico è consentita la

sostituzione o integrazione delle specie arboree presenti, esclusivamente con specie analoghe e pertinenti.

ART.10 - VINCOLO IDROGEOLOGICO/FORESTALE - R.D.L. 30.12.1923, N. 3267

1. Come disposto dall'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e ss.mm.ii., sono soggetti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro utilizzazione, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Direttive

2. L'Amministrazione Comunale promuoverà, di concerto con gli altri Enti competenti, azioni atte a favorire la salvaguardia e tutela dei terreni oggetto di vincolo.

Prescrizioni

3. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - a) la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale;
 - b) la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale;
 - c) l'esercizio del pascolo può essere soggetto a regolamentazione;
 - d) l'esecuzione di movimenti terra deve essere preventivamente segnalata all'autorità competente, la quale potrà impartire le necessarie prescrizioni esecutive o vietarne la realizzazione;
 - e) tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle Prescrizioni di Polizia Forestale.

ART.11 - VINCOLO SISMICO - O.P.C.M. 3274/2003

1. In base all'O.D.P.C.M. n. 3274/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", al D.C.R. 67/2003 "Classificazione sismica", all'O.P.C.M. 3519/2006 e D.G.R. 71/2008 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", il territorio del Comune di Vittorio Veneto ricade in zona 2.
2. Con successiva D.G.R. n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto in modo da adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione Veneto alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), utilizzando un criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche basato su un principio più cautelativo per il quale il territorio comunale di Vittorio Veneto viene inserito in Zona 1.

Prescrizioni

3. Risulta pertanto d'obbligo la progettazione antisismica, secondo i contenuti del D.M. 14 gennaio 2008 e la circolare 617 del 02 febbraio 2009, poi aggiornati con D.M. 17 gennaio 2018 e circolare 7 del 21 gennaio 2019, e ss.mm.ii.

ART.12 - VINCOLI NATURA 2000

1. Il PAT individua alla Tav. 1 le seguenti aree comprese all'interno degli ambiti definiti Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS):
IT3240032 ZSC "Fiume Meschio"
IT3240005 ZSC "Perdonanze e Corso del Monticano"
IT3230025 ZSC "Gruppo del Visentin: M. Faverghera – M. Cor"
IT3240024 ZPS "Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
IT3230077 ZSC, ZPS "Bosco del Cansiglio"

2. Il PAT individua altresì, l'ambito dei prati del Meschio, quale area di connessione naturalistica avente l'obiettivo di perseguire il miglioramento ambientale e al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica – funzionale anche con le aree della rete Natura 2000.

Prescrizioni

3. All'interno delle aree interessate da Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 si applicano le norme di riferimento comunitario, nazionale e regionale.
4. Tutti gli interventi antropici ricadenti in tali aree, dovranno essere conformi alla vigente disciplina nelle parti relative alla Rete Natura 2000 (art. 3 e 6 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.) e la vigente disciplina nelle parti relative alla valutazione di incidenza (art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.)

ART.13 - VINCOLI AREE GIÀ DESTINATE A BOSCO E PASCOLO INTERESSATE DA INCENDI

1. Il PAT individua alla Tav. 1 le aree boschive e pascolive interessate da incendi.

Direttive

2. Il Piano degli Interventi (P.I.) provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni

3. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

ART.14 - VINCOLO SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

1. Il P.A.T. individua nella TAV 1 siti a rischio archeologico, all'interno dei quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Direttive

2. Il P.I. dovrà predisporre apposita disciplina finalizzata ad assicurare, negli interventi di trasformazione, le cautele necessarie per garantire la salvaguardia di eventuali reperti in prossimità dei siti.

Prescrizioni

3. All'interno di tali siti ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente segnalato alla medesima Soprintendenza.

ART.15 - PIANO D'AREA PREALPI VITTORIESI E ALTA MARCA

1. Il territorio comunale fa parte dell'ambito interessato dal Piano d'Area "Prealpi Vittoriesi e Alta Marca" adottato dalla Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3855 del 13.12.2005. Il Piano di area comprende il territorio dei Comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Moriamo della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.
2. Il Piano d'Area è costituito da elaborati grafici e Norme Tecniche cui si rimanda.

TITOLO III FASCE DI RISPETTO

ART.16 - DISCARICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1. Il P.A.T. individua nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" le discariche presenti sul territorio le cui fasce di rispetto sono regolamentate dall'art. 32 commi 1 e 2 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3. Si incentiva il recupero delle attuali discariche secondo specifici progetti di ricomposizione ambientale che ne favoriscano la rinaturalizzazione e, per quanto possibile, la pubblica fruizione. Prevalgono in ogni caso le disposizioni di settore a livello nazionale e regionale.

Direttive

2. Nel P.I. potranno essere individuati interventi ed azioni finalizzate alla:
 - a) predisposizione di una banca dati delle discariche e delle aree da bonificare;
 - b) definizione di linee guida su controlli tecnici di dettaglio in discariche in esercizio;
 - c) redazione di un programma puntuale di monitoraggio delle acque di falda sotterranea e delle emissioni in atmosfera;
 - d) definizione del recupero ambientale post-bonifica delle discariche.

Prescrizioni

3. In queste zone dovranno essere messe in atto strategie volte al monitoraggio della falda, mediante l'acquisizione costante delle analisi di pozzi spia od anche l'esecuzione di indagini mirate attraverso ARPAV.

ART.17 - DEPURATORI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1. Il P.A.T. delimita nella Tav. 1 le fasce di rispetto relative ai depuratori.

Direttive

2. Il P.I. dovrà individuare azioni di mitigazione degli impianti di depurazione al fine di migliorare il loro inserimento nell'ambiente circostante, e promuovere gli interventi di demolizione delle costruzioni non schedate come di pregio e/o soggette a grado di protezione, ricadenti all'interno delle predette fasce, mediante il riconoscimento, a condizione che si tratti di costruzione legittima o legittimata, di crediti edilizi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004 e di crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/19.

Prescrizioni

3. Nelle aree ricomprese all'interno della fascia di rispetto non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative agli impianti di depurazione e ai parcheggi.
4. Per gli impianti di trattamento con capacità inferiore a 500 abitanti equivalenti la fascia prevista in cartografia potrà essere motivatamente ridotta previo parere favorevole degli enti competenti.

ART.18 - CIMITERI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1. Il P.A.T. delimita nella Tav. 1 le aree inedificabili di rispetto cimiteriale. La zona cimiteriale e relativa fascia di rispetto è vincolata per l'eventuale insediamento ed ampliamento delle attrezzature cimiteriali.

Direttive

2. Il P.I. potrà:
 - a) indicare opere di mitigazione ambientale al fine di migliorare la qualità urbana di dette opere ed individuare le tipologie di costruzioni anche temporanee ammesse a servizio dei cimiteri;

- b) riconoscere agli edifici privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale, ubicati nelle predette fasce, la possibilità di essere demoliti e ricostruiti, anche in area agricola adiacente non oggetto di specifiche forme di tutela. In caso di demolizione senza ricostruzione dei detti edifici, potrà essere riconosciuto il credito edilizio da rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/19.

Prescrizioni

- 3. In questa zona deve essere garantito il pieno rispetto dei regolamenti di polizia mortuaria.
- 4. Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie, modificato con Legge 17 ottobre 1957, n.983 e ss.mm.ii., la distanza delle nuove costruzioni dai cimiteri è fissata in ml 200, fatte salve minori distanze autorizzate dal Consiglio Comunale previa preventiva acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale.
- 5. Sugli edifici esistenti compresi nelle predette fasce di rispetto sono sempre consenti gli interventi di cui al 1° comma dell'art. 3 – lett. a), b) c) e d) del D.P. R n. 380/2001 e ss.mm.ii..
- 6. In tali zone sono consentite soltanto nuove installazioni a titolo precario e di modeste dimensioni per la vendita di fiori o oggetti per il culto, nonché parcheggi a servizio del cimitero che il P.I. dovrà regolamentare per forma e dimensione.

ART.19 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI - DISTANZE

- 1. Nella Tav.1 il P.A.T. individua gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, come definiti dalla normativa vigente.

Direttive

- 2. Il P.I. provvederà ad individuare:
 - a) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico- sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio;
 - c) gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti, in particolare laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.
- 3. Il P.I. dovrà indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio interessato, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso, e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti.

Prescrizioni

- 4. Nel periodo transitorio rispetto alla formazione del P.I., si applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. - atti di indirizzo compresi - e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore. Sarà inoltre verificata l'esistenza di idonee condizioni geologiche, idrogeologiche e ambientali al fine di non generare un loro deterioramento.
- 5. Gli allevamenti zootecnici intensivi sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico. Nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnici intensivi andranno pertanto rispettate le distanze minime reciproche fissate dalla normativa di settore in relazione al relativo carico zootecnico.

ART.20 - ELETTRODOTTI - FASCE DI RISPETTO

1. Gli elettrodotti determinano, sul territorio attraversato, l'insorgenza di fasce di rispetto in conformità alla relativa normativa di settore.
2. La profondità delle fasce di rispetto è definita in concerto con gli Enti erogatori, calcolate nel rispetto della metodologia di cui al DM Ambiente e tutela del territorio e del mare 29.05.2008, che potrà variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento, alla certificazione dell'esatta estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche del singolo elettrodotto da parte dell'A.R.P.A.V. o di tecnico specializzato ed abilitato, nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n.1526/2000 e ss.mm.ii., dalla Legge Quadro n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii..

Direttive

3. Il P.I. potrà:
 - a) indicare le tipologie di intervento ammesse per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce;
 - b) riconoscere agli edifici privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale ubicati nelle predette fasce la possibilità di essere demoliti e ricostruiti, attraverso l'utilizzo del credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004 e di crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/19.
 - c) suggerire, per i nuovi insediamenti e/o per le trasformazioni urbanistiche, che gli elettrodotti siano interrati, e, quando questo non sia possibile, assicurare misure per la mitigazione dall'inquinamento.

Prescrizioni

4. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi e ambienti scolastici.
5. Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità di 3 microtesla, previsti, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.
6. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere
7. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di P.A.T., relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

ART.21 - PUNTI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE - FASCE DI RISPETTO

1. La presente norma riguarda le risorse idropotabili disciplinate dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e del D.Lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii., nonché nella disciplina del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii., così come aggiornato e integrato.

Direttive

2. Il P.I. dovrà raccordarsi con il Piano di settore "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti" (P.R.G.A.) che definisce i criteri e le modalità per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della rete idrica esistente, formulando altresì ipotesi di raccordo tra le varie utilizzazioni delle risorse idriche con priorità per l'uso idropotabile.

Prescrizioni

3. Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dalle vigenti normative in materia.
4. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli non derogabili alla trasformazione ed utilizzo dei terreni collocati in prossimità dei pozzi, e sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.
5. In riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il P.I. recepisce le disposizioni dell'Autorità d'ambito che individua nello specifico i pozzi di prelievo per uso idropotabile, e stabilisce una fascia di rispetto individuata da un raggio minimo di metri 200 con centro sul pozzo, eventualmente ampliabile secondo necessità nelle aree dove gli acquiferi risultassero più vulnerabili, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze siano effettuate sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
 - e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - f) aree ad uso cimiteriale;
 - g) alterazione di qualunque tipo dei sedimenti alluvionali naturali, ed ogni forma di interferenza anche solo potenziale con i naturali processi di percolazione e circolazione sotterranea delle acque;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica tutelata;
 - i) gestione di rifiuti;
 - j) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze pericolose, chimiche, biologiche o radioattive;
 - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) pozzi perdenti ad uso civile, produttivo o agricolo;
 - m) pascolo e stabulazione bestiame;
 - n) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee delle acque di raffreddamento o comunque usate per lavorazioni industriali.

ART.22 - CORSI D'ACQUA SERVITU' IDRAULICHE

1. Il P.A.T. persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel Territorio comunale.
2. Il P.A.T. nella Tav. 1 individua le zone di tutela riguardanti i fiumi e canali di cui al Regio Decreto n. 368/1904 e ss.mm.ii. (per i canali irrigui o di bonifica titolo VI artt. dal 132 al 140), e quelle del R.D. n. 523 /1904 e ss.mm.ii. (per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99).
3. L'Amministrazione Comunale favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche. Di ogni intervento sulle acque deve essere verificata la compatibilità con le previsioni dei Piani di settore. Tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema.

Direttive

4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente Articolo, adeguandolo allo stato di fatto.

Prescrizioni

5. Vanno osservati i limiti all'attività edilizia previsti dal R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., e valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dall'Autorità preposta alla tutela.

ART.23 - VIABILITÀ - FASCE DI RISPETTO

1. Per quanto riguarda la classificazione delle strade il P.A.T. prende come riferimento le indicazioni generali contenute nel Codice della Strada.
2. Il P.A.T. individua il tracciato e la fascia di rispetto della autostrada A27 Belluno – Venezia. Per quanto riguarda la restante viabilità si rimanda all'individuazione delle fasce di rispetto del P.R.G. e al codice della strada.
3. Il Comune, di concerto con l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane e per quanto di competenza, gestisce la viabilità silvo-pastorale presente nell'ambito comunale e contenuta nel Piano della Viabilità Silvo-Pastorale ai sensi della L.R. 14/92.

Direttive

4. Il P.I. dovrà:
 - a) Individuare compiutamente le fasce di rispetto secondo le modalità definite dalla normativa di settore vigente;
 - b) privilegiare interventi di recupero delle pertinenze stradali, prevedendo lungo le stesse, l'impianto di alberature e cespugli, in relazione alla mitigazione dell'impianto acustico e atmosferico determinato dal traffico, nonché favorire la ricostituzione del tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di vista idraulico e ambientale.
5. Il P.I. potrà:
 - c) consentire, attraverso specifiche schede di intervento su proposta dei privati interessati, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente, necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria;
 - d) prevedere la formazione su strade extraurbane, di piazzole di fermata per i mezzi pubblici di linea su spazi esterni alla piattaforma stradale con zone di attesa per gli utenti dotate di pensiline, ed aree opportunamente attrezzate per il parcheggio delle biciclette;
 - e) prevedere la formazione di spazi per la realizzazione di attraversamenti pedonali sulle intersezioni, serviti da tratti di marciapiede e/o piste ciclabili, con particolare attenzione al miglioramento della fruibilità dei percorsi stessi per portatori di handicap;
 - f) prevedere la formazione di piste ciclopedonali di interconnessione urbana e/o territoriale;
 - g) incentivare la salvaguardia ed il ripristino dei percorsi su strade rurali per la movimentazione pedonale, ciclabile ed animale, al fine di incentivare il turismo.

Prescrizioni

6. Nella fascia di rispetto sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali in materia di sicurezza, le opere di tutela dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di tutela della fauna e delle acque, e la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico nonché il loro ampliamento.
7. Nella fascia di rispetto è consentita la costruzione, a titolo precario, di impianti privati al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica nonché altre opere consentite dal Codice della Strada)
8. Ai sensi dell'art. 41 comma 4 ter della L.R. 11/04 per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. e del P.I. ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché, il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.

ART.24 - FERROVIA - FASCE DI RISPETTO

1. Il P.A.T. individua il tracciato della linea ferroviaria. Per quanto riguarda le fasce di rispetto ferroviario si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 753 del 11.07.1980 e ss.mm.ii..

Direttive

2. Il P.I. potrà prevedere, all'interno della fascia di rispetto, opere volte alla mitigazione ambientale e alla riduzione dell'inquinamento acustico

Prescrizioni

3. In tali zone sono consentite le opere necessarie alla manutenzione e al potenziamento del verde esistente nonché le opere di carattere strettamente ferroviario.
4. Per disposizioni specifiche, in particolare inerenti all'edificazione ed alla piantumazione di alberi, piante, siepi e costruzione di muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, si rimanda a quanto prescritto dal D.P.R. 753/1980 e ss.mm.ii..

ART.25 - CASELLI AUTOSTRADALI, ACCESSI ALLE SUPERSTRADE E STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA REGIONALE - FASCE DI RISPETTO

1. Il P.A.T. individua le aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale ai sensi dell'art. 40 delle N.T. del PTRC, che comprendono l'infrastruttura e la relativa fascia di rispetto come segue:
 - a. i caselli autostradali esistenti e previsti dal progetto relativo all'infrastruttura, nonché la relativa fascia di rispetto per un raggio di 2000 metri dal baricentro geometrico dell'area del casello;
 - b. le stazioni della rete ferroviaria regionale, esistenti e previste dal progetto relativo all'infrastruttura, nonché la relativa fascia di rispetto per un raggio di 500 metri dal baricentro geometrico della stazione.

Direttive

2. Nelle aree di cui al comma 1, tenuto conto della loro rilevanza, il P.I. dovrà favorire forme di rigenerazione urbana sostenibile, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 14/2017, sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale.

3. Nell'ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, il P.I. prevede un riordino degli eventuali insediamenti e delle attività esistenti, ivi compresi quelli ricadenti nei territori esterni funzionalmente connessi.

ART.26 - ZONA MILITARE DEL COL VISENTIN - FASCIA DI RISPETTO

1. Il P.A.T. individua alla Tav. 1 l'area interessata da impianti di carattere militare sulla cima del Col Visentin soggetta alla specifica disciplina di settore.

TITOLO IV INVARIANTI

ART. 27 - INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

27.1 – Costolatura di testate di strato

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 2 “Carta delle invarianti” le parti di territorio ove determinati assetti geomorfologici assumono rilevanza superiore, diventando elemento distintivo dei luoghi.
2. All’interno del territorio comunale è stato individuato il seguente ambito di elevata valenza geomorfologica:
 - a) Versante meridionale del monte Altare caratterizzato da scarsa copertura vegetale in contesto rupicolo.

Direttive

3. Il P.I. potrà, in corrispondenza di azioni di trasformazione, prevedere interventi atti a:
 - a) conservare il particolare aspetto esistente;
 - b) incrementare la naturalità anche con opere di ingegneria naturalistica;
 - c) incentivare il recupero ambientale di percorrenze storiche (sentieri);
 - d) riconnettere le parti discontinue.

Prescrizioni

4. Sono vietate le trasformazioni non compatibili con le risorse geologiche individuate e tali da creare riduzione dell’estensione di tali aree.

27.2 – Creste di rilievo monoclinale “hogback”

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 2 le parti di territorio ove determinati assetti geologici e geomorfologici assumono rilevanza superiore, diventando elemento distintivo dei luoghi. Questi elementi sono stati riconosciuti degni di tutela come elemento distintivo fondamentale anche dell’area UNESCO.
2. All’interno del territorio comunale sono stati individuati i seguenti ambiti di elevata valenza geomorfologica:
 - a) In sinistra Meschio: Costa di Maren, Costa di Serravalle, Costa di Fregona;
 - b) In destra Meschio: Costa Sangusè - Con, Costa del monte Baldo, Costa case Foda - monte Bala, Costa monte Altare - monte Piai, Costa Colle di San Paolo.Bigontina, Costa San Mor - Val dei Fiori.

Direttive

3. Il P.I. potrà, in corrispondenza di azioni di trasformazione, prevedere interventi atti a:
 - a) conservare nel suo insieme l’aspetto esistente, in particolare il profilo (skyline);
 - b) incrementare la naturalità anche con opere di ingegneria naturalistica;
 - c) incentivare il recupero ambientale di percorrenze storiche (sentieri e strade di servizio);
 - d) riconnettere le parti discontinue.

Prescrizioni

4. Sono vietate le trasformazioni non compatibili con le risorse geologiche individuate e tali da creare modifiche (sbancamenti, costruzioni) al carattere percettivo di tali profili.

27.3 – Cerchio morenico

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 2 le parti di territorio ove determinati assetti geomorfologici assumono rilevanza superiore, diventando elemento distintivo dei luoghi, porzione di un contesto geologico che comprende anche i comuni adiacenti (Fregona, Cappella Maggiore, Colle Umberto e Conegliano).

2. All'interno del territorio comunale sono stati individuati i seguenti ambiti di elevata valenza geomorfologica:
 - a) In sinistra Meschio: Piadera Bassa, San Maman, Bibanel;
 - b) In destra Meschio: i due cordoni di Carpesica.

Direttive

3. Il P.I. potrà, in corrispondenza di azioni di trasformazione, prevedere interventi atti a:
 - a) conservare nel suo insieme l'aspetto esistente, in particolare il profilo (skyline), almeno nel suo andamento principale;
 - b) incrementare la naturalità anche con opere di ingegneria naturalistica;
 - c) consentire interventi di utilizzo agricolo e/o urbanistico rispettosi dell'assetto generale;
 - d) riconnettere le parti discontinue.

Prescrizioni

4. Sono vietate le trasformazioni non compatibili con le risorse geologiche individuate e tali da creare drastiche modifiche (spianamenti e sbancamenti profondi, costruzioni particolarmente impattanti) al carattere percettivo di tali morfologie.

27.4 – Sorgenti termali

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 2 tra le varie sorgenti con particolari caratteristiche di mineralizzazione, quelle che sembrano avere un particolare interesse per un eventuale sviluppo futuro dell'attività termale.
2. All'interno del territorio comunale sono note e studiate da oltre un secolo diverse sorgenti termali, tutte collocate nell'intorno del monte Altare. Esso sono suddivise in due gruppi:
 - a) Al piede del monte Altare sul lato Nord e Est;
 - b) Nella conca di Case Posoccon.

Direttive

3. Il P.I. potrà, in corrispondenza di azioni di trasformazione, prevedere interventi atti a:
 - a) conservare e valorizzare la risorsa idrica;
 - b) razionalizzare le opere di captazione ed utilizzo;
 - c) prevenire interventi che possano ostruire le scaturigini o disperdere la risorsa idrica.

Prescrizioni

4. Sono vietate le trasformazioni non compatibili con la tutela della qualità e quantità della risorsa idrogeologica.

ART. 28 - INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 2 le parti di territorio ove l'insieme delle peculiarità paesaggistiche, naturali ed ambientali assumono rilevanza superiore, divenendo elementi identitari dei luoghi.
2. All'interno del territorio comunale sono individuati i seguenti contesti:
 - a) prati del Meschio;
 - b) prati umidi

28.1 – Prati del Meschio

Direttive

3. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base delle indicazioni contenute nella Tav. 4, gli interventi ammissibili in tali contesti, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei cono visuali eventualmente individuati;
 - b. riqualificazione paesaggistica;
 - c. controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - d. disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Prescrizioni

4. All'interno di questo contesto sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali e di naturalità/biodiversità del contesto stesso.
5. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi detrattori dell'integrità del contesto, determina la formazione di credito edilizio da rinaturalizzazione secondo quanto previsto all'articolo. 4 della L.R. 14/2019 e ss.mm.ii.

28.2 – Prati umidi

Direttive

6. Nel P.I. potranno essere individuati interventi finalizzati:
 - a. alla conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese in tali contesti, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - b. alla salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c. alla gestione di specie animali e vegetali e delle relative biocenosi, in modo tale che l'eventuale sfruttamento di tali risorse avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d. alla creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

ART. 29 - INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

29.1 – Ambiti di valenza ambientale

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 2 le parti di territorio ove le qualità naturalistiche ed ecologico funzionali sono maggiormente rilevanti, quali ambiti da considerarsi strategici per la realizzazione e strutturazione della rete ecologica comunale, e per la promozione di interventi complessi di riqualificazione ambientale.
2. Il P.A.T. promuove la difesa e la valorizzazione di tali ambiti, che corrispondono alle aree nucleo di Rete Natura 2000, ritenendo che le relative peculiarità in termini di potenzialità naturalistica ed ecologica li rendano "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

Direttive

3. Il P.I. potrà, in corrispondenza di azioni di trasformazione, prescrivere interventi rivolti:
 - a) a conservare le aree boschive esistenti;
 - b) ad incrementare la naturalità anche con opere di ingegneria naturalistica;
 - c) al recupero ambientale delle aree critiche;
 - d) alla riconnessione delle parti discontinue.

Prescrizioni

4. Sono vietate le trasformazioni non compatibili con le risorse naturali individuate e tali da creare riduzione dell'estensione di tali aree.
5. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi detrattori dell'integrità del contesto, determina la formazione di credito edilizio di rinaturalizzazione secondo quanto previsto all'articolo. 4 della L.R. 14/2019 e ss.mm.ii.

29.2 – Filari storici e alberi monumentali

6. Il P.A.T. nella Tav. 2 individua gli elementi arborei ed arbustivi che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio

naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

7. Sono individuati come filari storici:
 - a) Viale di cipressi di Via Antonello da Serravalle e Via Cittolini;
 - b) Filari e parco pubblico ex Bacologia Mozzi;
 - c) Viale della Vittoria
 - d) Viale Rizzera
 - e) Cipressi del cimitero di Ceneda.
 - f) Viale di cipressi chiesa di San Paolo al Monte.

8. Sono stati altresì identificati altri viali, anche di più recente impianto, visto il valore identitario che esprimono nel contesto territoriale:
 - a) Via Marconi;
 - b) Via Parravicini;
 - c) Via Cavour;
 - d) Via Da Milano (lungo Meschio);
 - e) Via Virgilio;
 - f) Via Dante;
 - g) Via Celante;
 - h) Viale Vittorio Emanuele II;
 - i) Via Dalmazia;
 - j) Viale Trento e Trieste;
 - k) Via Pasqualis;
 - l) Via Foscolo;
 - m) Via del Consiglio;
 - n) Via Galilei;
 - o) Via Sansovino;
 - p) S.S. 51 Via Sant'Antonio, Piazza Fiume, Via Menarè;
 - q) Via del Castello di San Martino;
 - r) Via E. Mattei (Zona Industriale);
 - s) Via Col di Lana;
 - t) Via Leopardi;
 - u) Via Colombo.

9. Sono censiti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia redatto ai sensi della Legge n. 10/2013, ed individuati come alberi monumentali dal PAT:
 - a) Magnolia grandiflora L. di Villa Della Betta Gallon Via Dalmazia (D.Dip. n. 5450 del 19/12/2017);
 - b) Pinus Pinea L. campo di atletica (D.Dip. n. 5450 del 19/12/2017).

10. Sono inoltre individuati dal PAT come alberi significativi di gran pregio:
 - a) Cedro dei Giardini pubblici del centro;
 - b) Ippocastano di Viale della Vittoria;
 - c) Faggio Pendulo di Villa Croze;
 - d) Castagno di Via San Lorenzo;

- e) Castagno (Nord Villaggio Paradiso);
- f) Castagno dei 500 anni (Nord Villaggio Paradiso);
- g) Noce della Chiesa di San Lorenzo.
- h) Sequoia di Villa Papadopoli;
- i) Ginkgo di Villa Papadopoli;
- j) Cedro del Libano di Parco Papadopoli;
- k) Bers di Carpino di Villa Papadopoli;
- l) Sofora di villa Papadopoli;
- m) Olivo di Papa Luciani (piazza Giovanni Paolo I);
- n) Olivo (collegio San Giuseppe Caburlotto);
- o) Orer del Mestro (via Lucchese);
- p) Sofora di San Giacomo di Veglia (via Isonzo)

Direttive

11. Il P.I. potrà precisare gli ambiti di pertinenza (parco, giardino, orto, viale, etc.) del bene tutelato, vietando gli interventi che ne possano alterare la fisionomia e la struttura.

Prescrizioni

12. Valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite normativa statale e regionale.

ART. 30 - INVARIANTI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE

1. Il P.A.T. individua alle Tav. 2 gli ambiti di tutela definiti invarianti di natura storico-monumentale, intendendosi per tali le strutture storiche, i segni urbani, i monumenti opera dell'uomo, caratterizzati da elevati livelli di valore testimoniale del territorio sotto il profilo storico, socio-produttivo e culturale.
2. La tutela è finalizzata alla conservazione e valorizzazione di tali beni e, ove necessario, ad arrestarne i processi degenerativi in corso, al fine di mantenerne le caratteristiche.
3. Sono da considerarsi invarianti di natura storico-monumentale anche le Architetture del Novecento ai sensi dell'art. 79 del PTRC.
4. All'interno del territorio comunale sono individuati:
 - a) elementi e luoghi della memoria;
 - b) fortificazioni e mura storiche
 - c) fontane;
 - d) chiese, oratori e capitelli

Direttive

5. Il P.I. potrà definire misure di tutela, salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio storico-culturale perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa delle testimonianze storiche, architettoniche ed ambientali attraverso la disciplina degli interventi e l'individuazione degli usi compatibili;
 - b) tutela e valorizzazione, anche mediante l'impiego per tutti gli usi compatibili, dei centri storici e del patrimonio edilizio sparso di antica origine e dei relativi spazi aperti pertinenziali;
 - c) tutela dei segni e degli assetti territoriali, paesaggistici e culturali tradizionali;
 - d) individuazione di percorsi tematici conoscitivi del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - e) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori dei beni architettonici, paesaggistici e culturali.

Prescrizioni

6. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi detrattori dell'integrità del contesto storico, genera credito edilizio secondo quanto previsto all'art. 36 della LR 11/2004.

TITOLO V FRAGILITÀ

ART. 31 - COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

1. La Tav. 3 riporta le indicazioni della qualità del terreno dal punto di vista geologico.
2. Sono individuate sette classi di compatibilità del terreno alla trasformazione. La descrizione di ciascuna area fa riferimento alla Delibera G.R.V. n. 615/1996 relativa alle "Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale.
3. Ai consueti elementi di penalizzazione idrogeologica si aggiungono poi le indicazioni di Zona di Attenzione per instabilità derivanti dalla Microzonazione Sismica di livello 2.
4. In ogni caso gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia dovranno fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008 e D.M. 17/01/2018 e relative circolari applicative), in particolare ai paragrafi 6.2.1 e 6.3.2..

31.1 – Terreno ottimo – aree idonee

4. Non c'è alcun limite all'edificabilità (assenza di frane o valanghe sovra incombenti e di movimenti del terreno antichi ed attuali; drenaggio ottimo con falda profonda; ottime caratteristiche geotecniche dei terreni; assenza di esondazione storiche e di dissesto geologico-idraulico; pendenze inferiori al 2%)

Prescrizioni

5. Non vi sono limiti alla normale edificazione; si dovrà in ogni caso prevedere la realizzazione di una relazione geologica (par. 6.2.1 del D.M. 17/01/2018) con ricostruzione del modello geologico di sito che dovrà tra l'altro contenere l'indicazione della categoria sismica di terreno coinvolto. Si consiglia infine di verificare sempre lo spessore della coltre di materiale coesivo superficiale. Per edifici particolari, cioè di non trascurabile mole ed impegno, si dovrà provvedere alla verifica puntuale delle caratteristiche geotecniche e della Risposta Sismica Locale.

31.2 – Terreno buono – aree idonee a condizione tipo 01

7. Vi sono limiti all'edificabilità per edifici ricadenti nelle classi d'uso III (affollamenti significativi) e IV (con funzioni pubbliche o strategiche importanti) di cui alle NTC 2018 (assenza di frane o valanghe sovra incombenti e di movimenti del terreno antichi ed attuali; medio drenaggio con falda medio-profonda; buone caratteristiche geotecniche dei terreni; remote possibilità di esondazione; assenza di dissesto geologico-idraulico).

Prescrizioni

8. Non vi sono limiti alla normale edificazione; si dovrà in ogni caso prevedere la realizzazione di una relazione geologica (par. 6.2.1 e 6.3.2 del D.M. 17/01/2018) con ricostruzione del modello geologico di sito che dovrà tra l'altro contenere l'indicazione della categoria sismica del terreno coinvolto. Si consiglia infine di verificare sempre lo spessore della coltre di materiale coesivo superficiale.
9. Per edifici particolari, cioè di non trascurabile mole ed impegno, si dovrà provvedere alla verifica puntuale delle caratteristiche geotecniche e della Risposta Sismica Locale.

31.3 – Terreno mediocre – aree idonee a condizione tipo 02

9. L'edificabilità è possibile, ma richiede indagini geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi (assenza di frane o valanghe sovra incombenti; presenza di movimenti franosi solo superficiali; drenaggio difficoltoso con falda superficiale;

caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri e localmente anche variabili; remote possibilità di esondazioni; stabilità geologico-idraulica da accertare).

Prescrizioni

10. Gli interventi edificatori sono possibili previa puntuale verifica delle caratteristiche geologico-geotecniche dei terreni interessati, da svolgersi tramite prove geognostiche da spingersi a profondità congrue al tipo di intervento previsto. Si segnala infatti la rapida variazione laterale presentata dai depositi superficiali sciolti, cui bisognerà porre la massima attenzione. Gli elaborati geologico-tecnici (parr. 6.2.1 e 6.3.2 del D.M. 17/01/2018), dovranno contenere, oltre al modello geologico del sito, tutte le valutazioni sui terreni in prospettiva sismica previsti dalla normativa vigente.

31.4 – Terreno scadente – aree idonee a condizione tipo 03

11. L'edificabilità è sconsigliata (possibilità remote di frane o valanghe sovra incombenti; drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno; caratteristiche geomeccaniche scadenti; possibilità di esondazioni; dissesto geologico-idraulico limitato).

Prescrizioni

12. L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geologico-geotecniche, che dovranno prevedere prove geognostiche in numero e profondità adeguate al tipo di intervento. Dovrà inoltre essere valutata la stabilità dei terreni e considerato con attenzione l'effetto di amplificazione dell'onda sismica, ove ne ricadano le condizioni. Gli elaborati geologico-tecnici (parr. 6.2.1 e 6.3.2 del D.M. 17/01/2018), oltre al modello geologico di sito, dovranno contenere tutte le valutazioni sui terreni in prospettiva sismica previsti per legge.

31.5 – Terreno scadente – aree idonee a condizione tipo 04

13. Si tratta delle aree definite con vari gradi di pericolosità idraulica dal PAI; si veda al proposito anche la Valutazione di Compatibilità idraulica.

Prescrizioni

14. L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geologico-geotecniche, che dovranno prevedere prove geognostiche in numero e profondità adeguate al tipo di intervento. Dovrà inoltre essere valutata la stabilità dei terreni e considerati con attenzione gli effetti di sito dell'onda sismica, ove ne ricadano le condizioni. Gli elaborati geologico-tecnici (parr. 6.2.1 e 6.3.2 del D.M. 17/01/2018), oltre al modello geologico di sito, dovranno contenere tutte le valutazioni sui terreni in prospettiva sismica previsti per legge.

31.6 – Terreno scadente – aree idonee a condizione tipo 05

15. Si tratta delle aree definite con vari gradi di pericolosità geologica dal PAI, per la porzione che eccede dalla categoria di terreno pessimo - area non idonea. In sostanza si tratta di aree di dissesto superficiale oppure aree marginali rispetto a dissesti più importanti.

Prescrizioni

16. L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geologico-geotecniche, che dovranno prevedere prove geognostiche in numero e profondità adeguate al tipo di intervento. Dovrà inoltre essere valutata la stabilità dei terreni e considerato con attenzione l'effetto amplificatore dell'onda sismica, ove ne ricadano le condizioni. Gli elaborati geologico-tecnici

(parr. 6.2.1 e 6.3.2 del D.M. 17/01/2018), oltre al modello geologico di sito, dovranno contenere tutte le valutazioni sui terreni in prospettiva sismica previsti per legge.

31.7 – Terreno pessimo – aree non idonea

17. L'edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione (pendio molto acclive, reale possibilità di frane o valanghe sovra incombenti; movimenti franosi del terreno in atto; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico). Sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto.

Prescrizioni

18. L'edificazione è inibita per l'elevatissima penalizzazione, per lo più determinata da problematiche di tipo geomorfologico ed idrogeologico. Per l'area di collina si ritrovano ivi ricadenti situazioni di instabilità franosa, di erosione diffusa; per la pianura abbiamo aree esondabili oppure prospicienti terrazzi e scarpate. Eventuali interventi di ristrutturazione o risanamento dell'esistente dovranno prevedere lo stesso tipo di indagini geologiche-geotecniche descritto per i terreni scadenti, estese in maniera congrua al tipo di penalizzazione presente.
19. A riguardo delle aree esondabili così come sopra indicate, gli eventuali interventi di ristrutturazione o risanamento dell'esistente dovranno essere valutati anche attraverso uno specifico studio di compatibilità idraulica.
20. Si dovrà in ogni caso:
- Mantenere le vie di deflusso delle eventuali esondazioni dei corsi minori;
 - Prevedere le distanze di rispetto dai corsi d'acqua fissate dalla normativa idraulica.
 - Prevedere quote di imposta/accesso sopraelevate rispetto al Piano campagna;
 - Valutare con attenzione la realizzazione di piani interrati.
21. Andrà inoltre tenuto in considerazione che le aree esondabili costituiscono una naturale cassa di espansione per i deflussi durante le piene eccezionali. Una loro riduzione metterebbe ulteriormente a rischio aree già critiche presenti più a valle.

31.8 – Aspetti derivanti dalla Microzonazione Sismica

22. Dal Livello 2 della Microzonazione Sismica comunale derivano una serie di indicazioni relative a situazioni di instabilità locali in condizioni sismiche. Tali aspetti sono in corso di definizione attraverso ulteriori studi di approfondimento e, pertanto, potranno avere nel futuro degli aggiornamenti che saranno fatti propri dalla Pianificazione urbanistica attraverso aggiornamenti dell'apparato cartografico, in particolare della Carta delle fragilità.
23. Le instabilità al momento individuate sono:
- Zone di attenzione per faglie attive e capaci;
 - Zone di attenzione per instabilità di versante;
 - Zone di attenzione per cedimenti differenziali;
 - Zone di attenzione per liquefazione.
24. Per la disciplina dell'uso del suolo nelle aree interessate da instabilità si fa riferimento alle varie Linee Guida pubblicate Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
- Linee guida per la gestione del territorio interessato da faglie attive e capaci;
 - Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazioni;
 - Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante cosismiche.

Prescrizioni

25. Nelle Zone di attenzione per faglie attive e capaci, in attesa degli approfondimenti di livello 3 per individuazione Zone di Suscettibilità e Zone di Rispetto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. Per gli edifici esistenti: con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento devono essere previsti interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente);
 - b. Per la nuova edificazione: NON è consentita la nuova edificazione.
26. Nelle Zone di attenzione per instabilità di versante vi è l'obbligo di approfondimento geologico delle condizioni di stabilità esteso all'ambito territoriale significativo.
 - a. Per gli edifici esistenti: con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di adeguamento igienico-sanitario o altri interventi obbligatori di settore, per qualsiasi altro tipo di intervento devono essere previsti interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente);
 - b. Per la nuova edificazione: devono essere previsti interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
27. Zone di attenzione per cedimenti differenziali: vi è l'obbligo di approfondimento geologico delle condizioni di stabilità esteso all'ambito territoriale significativo.
28. Zone di attenzione per liquefazione: vi è l'obbligo di approfondimento geologico delle condizioni di stabilità esteso all'ambito territoriale significativo.
 - a. Per gli edifici esistenti: con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di adeguamento igienico-sanitario o altri interventi obbligatori di settore, per qualsiasi altro tipo di intervento devono essere previsti interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente);
 - b. Per la nuova edificazione: devono essere previsti interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).

ART. 32 - AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

1. PAT evidenzia le «aree esondabili o soggette a ristagno idrico», che nel tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d'acqua o di allagamento, piuttosto che da fenomeni franosi.

Direttive

2. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite dallo Studio di Compatibilità idraulica e relative integrazioni.
3. Il P.I. provvede a recepire, integrare e dettagliare le indicazioni contenute nello Studio di Compatibilità idraulica, cui si rinvia per le direttive di dettaglio.

Prescrizioni

4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità idraulica, che assumono valore di norma.
5. area a rischio idrogeologico in riferimento al P.G.R.A.
Il PAT individua alla Tav.3 le aree a pericolosità idraulica individuate dal P.G.R.A., adottato, distinguendo negli elaborati grafici la classificazione in relazione alla pericolosità:
 - P1 – pericolo moderato
 - P2 – pericolo medio
 - P3 – pericolo elevato
 - le "zone di attenzione" individuate dal Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) confluite nel P.G.R.A.

Per prescrizioni e vincoli si rinvia alla Valutazione di Compatibilità idraulica.

Per le instabilità di versante si rinvia al precedente art. 31 Compatibilità geologica.

ART. 33 - COMPATIBILITA' IDRAULICA

1. Il P.A.T. indica le modalità di analisi e le azioni da porre in essere per tutte le trasformazioni del territorio che possano recare sensibili modifiche al regime idraulico esistente.

Direttive

2. Trattandosi di indicazioni che riguardano la messa in sicurezza di ambiti oggetto di trasformazione ovvero aree con elevato grado di rischio idraulico il P.I. dovrà indicare le tipologie di intervento da sottoporre a verifica mediante il Piano di compatibilità idraulica.

Prescrizioni

3. Ogni trasformazione urbana che comporti un aumento delle superfici impermeabili esistenti dovrà seguire le indicazioni contenute nello studio di compatibilità idraulica allegato al P.A.T. ed acquisire preventivo nulla osta del Consorzio di Bonifica per dimensionamento e modalità costruttive della rete di scolo.

33.1 - fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia

- 4 Il P.A.T. recepisce i corsi d'acqua pubblici sottoposti a servitù idraulica, ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.lgs. 152/06.

Direttive

- 5 Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Gli interventi negli ambiti soggetti a fascia di servitù idraulica relativa a tutti i corsi d'acqua pubblici dovranno essere specificamente autorizzati a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m.
- 6 Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli storico testimoniali, localizzati all'interno della fascia di rispetto idraulico di ml 10 di cui all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione, con recupero integrale del volume, in area adiacente ma esterna alla fascia di rispetto stessa.
- 7 È consentita la realizzazione di itinerari ciclopedonali lungo le sponde.

33.2 - INTERVENTI IDRAULICI

- 8 Gli interventi idraulici sono categorizzati per priorità in termini di rilevanza nella risoluzione delle problematiche emerse. Per la puntuale descrizione degli interventi si rinvia alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT.

Direttive

- 9 Trattandosi di indicazioni che riguardano la messa in sicurezza di ambiti oggetto di trasformazione ovvero aree con elevato grado di rischio idraulico il P.I. dovrà indicare le tipologie di intervento da sottoporre a verifica mediante apposita valutazione di compatibilità idraulica.

Prescrizioni

- 10 Tutti gli interventi di compensazione idraulica dovranno essere realizzati seguendo le indicazioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica cui si rinvia.

TITOLO VI TRASFORMABILITÀ

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34 - QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO

1. La Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 introduce il nuovo parametro del contenimento del consumo di suolo che all'articolo 2 comma c) viene così definito: "l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni ecosistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale".
2. Con la DGR n. 668 del 15 maggio 2018 la Regione del Veneto ha assegnato al Comune di Vittorio Veneto 13,95 Ha come quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio comunale. Tale quantità, soggetta a revisione quinquennale, determinata sulla base delle previsioni del PRG, costituisce il plafond di consumo di suolo a disposizione per la pianificazione degli interventi; quantità che viene confermata dal presente P.A.T.
3. La quantità massima di consumo di suolo stabilita, è riferita alla superficie territoriale delle aree poste all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata come perimetrati e destinate dallo strumento urbanistico generale a interventi di nuova urbanizzazione, comprensiva delle aree a servizi ad essi funzionali.

Direttive

4. Qualora a seguito della verifica delle possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:
 - a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dal P.A.T.;
 - b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal P.A.T., risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.
5. Il P.I. dovrà prevedere, nel disciplinare gli ambiti dei Progetti Speciali individuati nella Tav. 4 e di cui al successivo art. 43, una percentuale di suolo da rinaturalizzare che dovrà essere pari ad almeno il 5% della superficie territoriale del singolo ambito. Tali superfici, una volta rinaturalizzate, daranno titolo ad una quantità di consumo di suolo corrispondente, utilizzabile nella pianificazione del territorio comunale in aggiunta a quella di 13,95 Ha assegnata al Comune di Vittorio Veneto dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018 e successive revisioni.

ART. 35 - AMBITI TERRITORIALE OMOGENEI

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in quattro Ambiti Territoriali Omogenei (d'ora in poi A.T.O.), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi.
2. In considerazione delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati nella Tav.4 i seguenti A.T.O.:
 - a) A.T.O. 1 - LA MONTAGNA; la Val Lapisina, il versante del col Visentin e del monte Pizzoc, il fondovalle e il sistema collinare di S. Augusta e Costa

- b) A.T.O. 2 - LA CITTA'
 - c) A.T.O. 3 - LA COLLINA: il sistema collinare da San Lorenzo a Formeniga
 - d) A.T.O. 4 - LA ZONA INDUSTRIALE
3. Nell'allegato A alle presenti norme è declinato con apposite schede il quadro normativo di ciascun A.T.O., così come previsto negli Atti di Indirizzo della L.R. 11/2004, e ciò in funzione sia della elaborazione del successivo P.I., sia della individuazione delle prescrizioni da rispettare.
4. Le potenzialità insediative stabilite dal P.A.T. per ciascun ATO sono omnicomprensive, e comprendono quindi anche le edificabilità derivabili da istituti o pratiche speciali o particolari, come ad esempio quelle di perequazione o quelle relative alla compensazione urbanistica o al credito edilizio, di cui ai successivi artt. 53, 54 e 55.
5. In particolare vengono definiti, all'interno di ogni specifica scheda:
- l'individuazione e i caratteri dell'A.T.O. di cui si tratta;
 - i criteri per il dimensionamento dei carichi insediativi e dei servizi;
 - Riferimento nelle N.T.O.
 - i valori;
 - gli elementi di tutela (Invarianti);
 - le fragilità e le criticità;
 - gli obiettivi specifici e le strategie;
 - il dimensionamento specifico dell'A.T.O.

Direttiva

6. Il P.I. potrà prevedere il trasferimento di parte della capacità insediativa assegnata ad ogni singolo A.T.O. ad altro A.T.O., in funzione della pianificazione operativa delle trasformazioni, ferma restando comunque la necessità di garantire il rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.

ART. 36 - URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (A.U.C.)

1. Il P.A.T. individua alla Tav.4 gli ambiti di urbanizzazione consolidata (A.U.C.) ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017 così definiti: "l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un Piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola".

Direttive

2. Il P.I. dovrà, in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T.:
- a) stabilire i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;
 - b) individuare gli ambiti nei quali è possibile attuare:
 - a. interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'Art. 5 della L.R. 14/2017;
 - b. interventi di riqualificazione urbana di cui all'Art. 6 della L.R. 14/2017.
3. Il P.I., in conseguenza del diverso dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può discostarsi dai perimetri individuati dal P.A.T. per le "aree di urbanizzazione consolidata", alle seguenti concorrenti condizioni:
- a. che comportino modesti scostamenti, funzionali al riconoscimento di fabbricati esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di

integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti, con particolare riferimento agli insediamenti in fregio alla viabilità principale;

- b. che l'adeguamento sia contenuto nel limite massimo di ml. 20 dal bordo del perimetro individuato dal P.A.T.

Prescrizioni

3. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T.
4. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, agli interventi edilizi ed urbanistici ammessi non si applicano i limiti di consumo di suolo di cui al precedente art. 34.

CAPO II AZIONI STRATEGICHE

ART. 37 - URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – RESIDENZIALE E SERVIZI PER LA RESIDENZA

1. La Tav. 4 del P.A.T. comprende all'interno degli A.U.C. le aree caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni completate o in via di realizzazione, in cui sono ancora possibili residui interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti.

Direttive

2. Per le aree di urbanizzazione consolidata il P.I. prevede il completamento dell'edificazione, secondo destinazioni d'uso e indici di densità così individuati:
 - a. Indice di densità primario, corrispondente allo jus aedificandi attribuito direttamente dal PI alle superfici fondiarie;
 - b. Indice di densità perequato, corrispondente allo jus aedificandi localizzabile dall'avente titolo all'interno delle superfici fondiarie mediante l'utilizzo del credito edilizio. L'indice di densità perequato è aggiunto all'indice di edificabilità primario.L'indice di densità è fissato in modo coerente rispetto agli insediamenti esistenti ed è fissato anche il completamento e/o il miglioramento dello standard qualitativo della dotazione dei servizi".
3. Il P.I. stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione del territorio compreso negli A.U.C., anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, e favorisce la demolizione e rigenerazione dei manufatti impropri mediante riconoscimento di Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione, come previsto dalla L.R.14/2019.
4. Il P.I. inoltre, individua gli ambiti nei quali è possibile attuare:
 - a) interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'Art. 5 della L.R. 14/2017;
 - b) interventi di riqualificazione urbana di cui all'Art. 6 della L.R. 14/2017;
 - c) l'utilizzo dei crediti edilizi di cui all'art. 36, le aree riservate all'utilizzo dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione, e le aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in relazione all'utilizzo di tali crediti.

Prescrizioni

5. Salve le discipline di legge di deroga alla strumentazione urbanistica e fino all'approvazione del P.I. gli interventi ammissibili nelle aree di urbanizzazione consolidata sono quelli consentiti in applicazione delle Norme di Attuazione del PRG e del Regolamento Edilizio vigente e non in contrasto con le previsioni del P.A.T.

ART. 38 - URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. La Tav. 4 del P.A.T. comprende all'interno degli A.U.C. gli ambiti interessati dalla presenza di insediamenti produttivi, artigianali e industriali esistenti, comprensivi delle aree libere non completate e delle funzioni commerciali loro connesse.
 2. In applicazione della pianificazione sovraordinata, il P.A.T. distingue le aree produttive esistenti nel territorio, tenendo conto della loro localizzazione e caratteristiche compositive, in aree produttive ampliabili e aree produttive non ampliabili.
 3. In particolare riconosce l'area produttiva denominata "Z.I. Prealpi Trevigiane", quale unica area che presenta caratteristiche tali per essere considerata ampliabile; tutte le altre aree produttive sono da considerarsi non ampliabili.
- 3bis. Per le aree di urbanizzazione consolidata il P.I. prevede il completamento dell'edificazione, secondo la destinazione d'uso produttiva e rapporto di copertura così individuato:
- a) Rapporto di copertura primario, corrispondente allo jus aedificandi attribuito direttamente dal PI alle superfici fondiarie;
 - b) Rapporto di copertura perequato, corrispondente allo jus aedificandi localizzabile dall'avente titolo all'interno delle superfici fondiarie mediante l'utilizzo del credito edilizio. Il rapporto di copertura perequato è aggiuntivo al rapporto di copertura primario.
- Il rapporto di copertura è fissato in modo coerente rispetto agli insediamenti esistenti ed è fissato anche per favorire il completamento e/o il miglioramento dello standard qualitativo della dotazione dei servizi

Direttive per le attività ricadenti nell'area produttiva ampliabile "Z.I. Prealpi Trevigiane"

4. Trattandosi di area che per caratteristiche e dimensioni risulta, insieme con la porzione ricadente in comune di Conegliano, una delle aree produttive più importanti, strategiche e popolate della Provincia, le dotazioni di servizi alla persona e alle aziende dovranno essere opportunamente dimensionate ed incrementate rispetto all'esistente.
5. In coerenza con tale indirizzo, oltre le funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), il P.I. potrà prevedere l'insediamento di destinazioni terziarie a servizio delle attività esistenti come pure delle persone, quali, ad esempio, uffici pubblici e privati, spazi ricettivi/ristorativi, attività commerciali, palestre, centri di formazione, centri congresso e centri servizi.
6. Il P.I. inoltre dovrà valutare il traffico pesante indotto dalle attività insediate ed insediabili, al fine di dimensionare un apposito *hub* a servizio dei trasportatori.
7. Il P.I. potrà provvedere alla riclassificazione di porzioni omogenee dell'ambito in aree produttive da riconvertire, per consentire la localizzazione di attività di servizio a imprese e lavoratori e a servizio delle attività produttive attraverso l'insediamento di attività commerciali di vicinato fino a 250 mq di SV, purché adeguatamente collegati alla rete viaria principale. In merito alla localizzazione di ambiti omogenei per strutture commerciali all'interno delle aree produttive ampliabili si richiamano le condizioni poste dal PTCP art. 12 c.4.

Direttive per le attività ricadenti nelle aree produttive non ampliabili

8. Nelle restanti aree produttive presenti nel territorio comunale, considerate dal P.A.T. non ampliabili, il P.I. dovrà consentire l'insediamento di funzioni diverse da quella produttiva secondaria, secondo quanto prevedono gli art. 13 e 24 del PTCP.
9. In tali ambiti il P.I. può prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità del P.A.T., progetti di ristrutturazione urbanistica funzionali alla riconversione degli insediamenti esistenti

nelle nuove destinazioni, anche interessando aree adiacenti aventi diversa destinazione urbanistica.

10. Il P.A.T. riconosce la Cantina Sociale di Conegliano e Vittorio Veneto quale attività di servizio di importanza primaria al settore vitivinicolo. Di conseguenza il P.I. potrà consentire, nel limite dell'ambito individuato nella Tav. 4, la possibilità di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto produttivo esistente previa presentazione di un progetto organico di sviluppo della struttura di valenza almeno decennale.

Prescrizioni

11. Per le attività insediate alla data di adozione del P.A.T. servite da adeguate opere di urbanizzazione, è ammesso, all'interno dei lotti di pertinenza, l'ampliamento degli edifici, sulla base di accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento, sostenibilità da verificarsi principalmente in relazione all'indice di copertura fondiario ed alla previsione di adeguate opere di mitigazione.
12. Nelle aree non ampliabili non si possono comunque prevedere ulteriori trasformazioni in senso produttivo degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa non ancora avviata.
13. Le trasformazioni ammissibili non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, e va garantita un'adeguata permeabilità dei terreni.
14. Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal P.R.G. saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b), c) e d) del DPR n. 380/01.
15. In tutte le aree produttive sono altresì transitoriamente fatte salve, per il periodo di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei PUA vigenti.
16. E' in ogni caso fatto salvo, ricorrendone i presupposti di ammissibilità previsti dalla legge, l'utilizzo dello strumento del SUAP previsto dal D.P.R. 160/2010 e dalla L.R. 55/2012.

ART. 39 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA

1. Il P.A.T. individua Tav. 4, le aree e/o attrezzature dedicate ai servizi istituzionali pubblici e privati considerati strategici per la comunità, sia esistenti che di progetto.
2. I servizi e le attrezzature minori non sono indicati dal P.A.T.

Direttive

3. Le categorie ed il dimensionamento dei servizi individuati dal P.A.T. nelle schede degli A.T.O., che in generale tengono conto della situazione di fatto e sono improntate a criteri di buon posizionamento, sono orientative, e potranno essere variate dal P.I. all'interno dei centri abitati appartenenti ad un medesimo A.T.O., nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e dalle direttive contenute nella disciplina degli ATO stessi, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

Prescrizioni

4. L'attuazione delle previsioni potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

ART. 40 - AREE IDONEE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE / RICONVERSIONE

1. Le aree, individuate nella Tav. 4, idonee per interventi di riqualificazione e riconversione interessano ambiti da valorizzare sia sotto l'aspetto urbanistico che sotto quello ambientale ed edilizio; possono comprendere parti dell'abitato anche poste in ambiti centrali (aree di prima urbanizzazione) o insediamenti in zone periurbane o agricole che costituiscono fattori di degrado sociale o paesaggistico/ambientale. Si tratta di ambiti che presentano carenze e/o inadeguatezza a livello di opere di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e spazi pubblici

e possono comprendere singoli edifici oppure complessi edilizi che necessitano di ridefinizione funzionale e/o morfologica.

2. Le aree in questione individuate nella Tav. 4, quali porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela e riqualificazione del tessuto urbano.

Direttive

3. Il P.I. potrà modificare il perimetro o introdurre nuove aree di "riqualificazione e riconversione", senza che ciò comporti variante al P.A.T.
4. Il miglioramento/recupero di queste aree dovrà avvenire attraverso modalità attuative che verranno individuate dal P.I. in relazione alla specificità della singola area. Gli interventi, estesi all'intero ambito o a parti di esso, dovranno comunque essere disciplinati da apposita convenzione e potranno prevedere:
 - a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
 - b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, anche mediante il completamento dell'edificato;
 - c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - d) una più adeguata individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse con riconoscimento di corrispondente credito edilizio.

Prescrizioni

5. Per gli edifici esistenti all'interno di queste aree potranno essere ammessi interventi di ampliamento, restauro e ristrutturazione edilizia. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso purché compatibili con il contesto territoriale di riferimento. Sono in ogni caso sempre escluse attività incompatibili, quali attività industriali definite insalubri di prima classe ai sensi del R.D. 27.7.1934 n°1265, e le attività ricadenti nella direttiva "Seveso III" di cui al decreto legislativo di recepimento, n. 105 del 26 giugno 2015.
6. Gli interventi di trasformazione interessanti le aree produttive dismesse da riconvertire a funzioni residenziali, terziarie e di servizio, dovranno in ogni caso essere subordinati a verifica dello stato di eventuale contaminazione esistente.
7. Gli interventi assoggettati dal P.I. all'obbligo di preventiva pianificazione urbanistica attuativa, dovranno essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale (V.A.S.), nei casi e modi previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 41 - LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NELLE AREE DI POSSIBILE ESPANSIONE

1. Il P.A.T. individua nella Tav. 4 i limiti fisici di espansione degli insediamenti, oltre i quali nessuna nuova edificazione è consentita, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura.

Direttive

2. All'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T., il P.I. precisa gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli dedicati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e completamento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

3. Il P.I. può prevedere parziali variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche, senza che esse costituiscano variante al P.A.T..
- 3bis. Per le aree di possibile espansione il P.I. prevede l'edificazione esclusivamente secondo destinazioni d'uso e indici di densità e/o rapporti di copertura perequati, corrispondenti allo jus aedificandi localizzabile dall'avente titolo all'interno delle superfici fondiarie mediante l'utilizzo del credito edilizio.

Prescrizioni

4. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione, sono ammesse trasformazioni esclusivamente nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004 e dal P.A.T..
5. Fino all'approvazione del P.I., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese dal P.R.G. in zona agricola, verde di rispetto o tutelato, o in zone a queste assimilabili per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett.) a, b, c e d), del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 42 - LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

1. Nella Tav. 4 il P.A.T. indica le linee preferenziali secondo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dei nuovi insediamenti, articolandole in:
 - a) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione non produttiva;
 - b) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione produttiva;
2. Le linee preferenziali di sviluppo indicano se trattasi di nuova previsione o di conferma di ambiti di espansione già previsti dal P.R.G..
3. L'estensione delle aree interessate da sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, verranno stabiliti dal P.I. nei limiti del dimensionamento degli A.T.O..
4. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate per la determinazione del valore venale delle aree ai fini dell'espropriazione per pubblica utilità e del regime tributario.

Direttive

5. Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. potrà modificare le "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" senza che ciò richieda variante al P.A.T., a condizione che le relative previsioni rispondano ai seguenti criteri progettuali:
 - a) rispettino il dimensionamento dell'A.T.O. di riferimento;
 - b) privilegino le aree più idonee all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali di raccordo con gli ambiti edificati;
 - c) riprendano i criteri insediativi tradizionali legati ai percorsi, alla conformazione del terreno, all'esposizione;
 - d) rispettino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico;
 - e) non siano in contrasto con le invarianti e le fragilità definite dal P.A.T..
6. In conformità alle indicazioni del P.A.T., le previsioni di nuovo sviluppo insediativo assunte dal P.I. dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova edificazione, che non risulti adeguatamente soddisfabile attraverso il recupero dell'esistente e gli interventi di riqualificazione.

7. Il P.I. potrà distribuire parte dei quantitativi di edificabilità stabiliti dalla disciplina degli A.T.O. all'esterno delle linee preferenziali di sviluppo, per il completamento dell'edificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa in zona agricola.

Prescrizioni

8. Gli interventi di nuova edificazione nelle aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A o a permesso di costruire convenzionato, e all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004.
9. Ai fini della procedura V.A.S., le modifiche di cui al punto 5 del presente articolo dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione.

ART. 43 - OPERE INCONGRUE (CI SONO ANCHE ATTIVITÀ PRODUTIVE IN ZONA IMPROPRIA)

1. Il P.A.T. individua, nella tavola 4, le opere incongrue esistenti su territorio comunale e le attività produttive insediate in zona impropria.

Direttive

2. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. 11/04 il P.I. dovrà:
 - a) Individuare ulteriori opere incongrue presenti nel territorio comunale;
 - b) definire gli obiettivi di riqualificazione territoriale e ambientale che si vogliono perseguire anche attraverso totale o parziale demolizione, e gli indirizzi e direttive per gli interventi, da attuarsi attraverso apposito convenzionamento;
 - c) prevedere a titolo compensativo per la rimozione, la sostituzione o la riqualificazione di tali opere, l'utilizzo del credito edilizio anche da rinaturalizzazione, che andrà calibrato di volta in volta a seconda della tipologia di intervento che si andrà ad attuare.

ART. 44 - INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

1. Il P.A.T. si raccorda con le previsioni del P.T.R.C. e del P.T.C.P., definendo, quale obiettivo prioritario, la realizzazione degli interventi di nuova costruzione e riqualificazione indicati nei commi seguenti, aventi finalità di alleggerimento del traffico nei centri urbani e di razionalizzazione gerarchica e funzionale della rete trasportistica principale.
2. Il P.A.T. individua nella Tav. 4 le infrastrutture di connessione ritenute strategiche.
3. Tra di esse individua in particolare, quali infrastrutture strategiche per rendere maggiormente funzionale la Zona Industriale Prealpi Trevigiane e alleggerire dal traffico pesante alcuni tratti stradali posti in prossimità degli agglomerati residenziali:
 - a) un nuovo casello autostradale, da realizzarsi in parte nel territorio comunale e in parte nel limitrofo comune di Conegliano;
 - b) una bretella di raccordo tra via Pinto e via Cal de Livera;
 - c) un hub a servizio del trasporto merci al fine di razionalizzare la sosta dei mezzi pesanti e di fornire servizi di accoglienza per gli operatori del trasporto;
 - d) una nuova stazione ferroviaria della SFMR da realizzarsi nell'ambito della Zona Industriale a servizio della mobilità delle persone.
4. Il P.A.T. recepisce l'indicazione del PTCP relativa al tratto comunale della variante est alla SS 51 Alemagna (primo stralcio VarSS51).
5. Il P.A.T. recepisce l'indicazione del PTCP di una viabilità di raccordo tra l'ospedale e la zona industriale Prealpi Trevigiane, indicandone il punto di partenza e la direzione (secondo stralcio VarSS51).

6. Il P.A.T. riconosce alla rete ferroviaria esistente un ruolo strategico nell'ambito della mobilità sostenibile, sia in relazione al raggiungimento dei luoghi di lavoro, studio ecc. sia in funzione della mobilità turistica. Il P.A.T. conferma il ruolo strategico della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto quale hub intermodale di livello sovracomunale.

Direttive

7. Il P.I. dovrà approfondire la ricognizione e definizione delle infrastrutture e definire gli interventi ammessi.
8. I tracciati individuati dal P.A.T. sono indicativi; la loro corretta individuazione sarà definita in sede di P.I.
9. La progettazione delle infrastrutture dovrà tener conto dell'inserimento delle stesse nel contesto in cui si collocano; in particolare dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti affinché i tracciati viari siano correttamente inseriti sia dal punto di vista ambientale che idraulico.

ART. 44bis. - RETE DELLE PISTE CICLOPEDONALI

1. Il P.A.T. ribadisce l'importanza della mobilità sostenibile, anche in funzione di tutela della salute e della riduzione dell'inquinamento ambientale, promuove la realizzazione di un disegno completo e organico della mobilità ciclopedonale.
2. Oltre al completamento delle dorsali nord-sud esistenti, il P.I. dovrà individuare la rete di collegamento tra le stesse e le connessioni con i poli dei servizi, i poli aggregatori ed il collegamento con le ciclovie di interesse regionale e nazionale.

ART. 45 - PROGETTI SPECIALI

1. Nell'ambito delle strategie volte a promuovere Vittorio Veneto come città dell'Abitare, del Turismo, della Produzione, della Cultura e dei Servizi, i progetti speciali, la cui previsione è maturata all'esito del processo di partecipazione e concertazione, costituiscono una azione determinante per il raggiungimento degli obiettivi del P.A.T..
2. Nella tavola 4 del P.A.T. sono individuati gli ambiti soggetti ai Progetti Speciali, considerati complessivamente strategici per la rivitalizzazione dell'intero tessuto territoriale del Comune.
3. Tali Progetti dovranno essere veicolati mediante accordi, anche su iniziativa pubblica, ed essere rivolti alla riqualificazione e riconversione.
4. Gli ambiti di tali Progetti comprendono:
 - a) edifici produttivi dismessi o sotto utilizzati della prima e seconda fase di industrializzazione della città;
 - b) edifici inutilizzati o sotto utilizzati di enti o istituti religiosi;
 - c) aree/edifici da rigenerare che rivestono un ruolo di cerniera e connessione tra diversi tessuti urbani.

Direttive

5. I Progetti Speciali dovranno essere promossi attraverso accordi ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004, da recepire nel P.I., o attraverso accordi di programma ai sensi dell'art.7 della stessa legge.
6. Gli accordi di cui al comma che precede dovranno avere i seguenti contenuti minimi:
 - a) individuazione degli obiettivi specifici di interesse pubblico e privato del progetto speciale;
 - b) individuazione degli interventi attraverso cui raggiungere gli obiettivi, e degli usi compatibili da insediare;
 - c) dimostrazione della sostenibilità economico finanziaria della complessiva operazione;
 - d) tempi previsti per l'attuazione;

- e) individuazione degli obblighi da assumere per assicurare la concreta attuazione;
 - f) prestare idonee garanzie.
7. Il P.I., anche su richiesta degli eventuali interessati, potrà prevedere ulteriori ambiti da assoggettare a progetto speciale senza che ciò richieda variante al P.A.T.
8. Il P.I. dovrà definire i criteri di valutazione della potenziale trasformabilità degli ambiti individuati, nonché meccanismi premiali per promuovere l'utilizzo di modalità costruttive a basso consumo energetico ed impatto ambientale, e/o la rinaturalizzazione di parte del suolo ora occupato (a tale ultimo proposito si rimanda a quanto previsto dal precedente Art. 31 comma 5).

Prescrizioni

9. Saranno considerate ammissibili tutte le destinazioni d'uso, purché compatibili con il contesto territoriale di riferimento e comunque con esclusione delle attività industriali definite insalubre di prima classe ai sensi del R.D. 27.7.1934 n°1265, e delle attività ricadenti nella direttiva "Seveso III" di cui al decreto legislativo di recepimento, n. 105 del 26 giugno 2015.
10. Gli interventi di trasformazione interessanti aree produttive dismesse da riconvertire a funzioni residenziali, terziarie e di servizio, dovranno in ogni caso essere subordinati a verifica dello stato di eventuale contaminazione esistente.
11. Fino all'approvazione del P.I. recettiva dell'accordo, per gli edifici esistenti all'interno di queste aree sono ammessi esclusivamente gli interventi sul Patrimonio edilizio di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) del DPR 380/01.

ART. 46 - DISCIPLINA DEL SISTEMA TURISTICO

1. Al fine di valorizzare le potenzialità culturali del territorio comunale, e di garantire un'offerta integrata al visitatore, il P.A.T. promuove la più ampia fruizione turistica del territorio, consentendo ogni forma di turismo e privilegiando quelle a basso impatto ambientale.
2. Il P.A.T. riconosce e conferma gli insediamenti ricettivi esistenti nel territorio comunale, siano essi strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aperto o strutture ricettive complementari secondo la L.R. 11/2013, anche se non puntualmente localizzati in cartografia.
3. Il P.A.T. promuove la costituzione di forme di ricettività diffusa, per valorizzare i centri minori e gli ambiti ricadenti nella Core e Buffer Zone del sito Unesco, ed intercettare i sistemi di mobilità turistica alternativa in forte crescita.
4. IL P.A.T. promuove altresì tutte le forme di turismo esperienziale di cui all'art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali - legge regionale n. 11/2013.

Direttive

5. Il P.I., in attuazione a quanto sopra indicato, dovrà dettare specifica disciplina rivolta a favorire il potenziamento e l'ampliamento delle attività turistiche esistenti, nonché la nascita di nuove realtà del settore, che potranno essere autorizzate in tutte le zone territoriali omogenee, nel rispetto del dimensionamento complessivo turistico del P.A.T. e dei seguenti criteri:
- a) saranno preferibilmente utilizzabili per l'insediamento di nuove strutture ricettive alberghiere gli immobili facenti parte dei centri storici e beni culturali di cui all'art. 40 L.R. 11/2004, nonché quelli compresi negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
 - b) strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari potranno essere localizzate in tutto il territorio comunale purché non in contrasto con i valori e le tutele individuati alla tavola 2;
 - c) le "strutture ricettive in ambienti naturali" dovranno essere collocate in ambito agricolo congruente rispetto alle tipologie previste all'art. 27-ter, comma 2, L.R. 11/2013.

Prescrizioni

6. Fino all'adozione dei P.I. per le attività produttive legate al turismo si attuano le previsioni contenute nel P.R.G. e nella normativa sovraordinata.

CAPO III VALORI E TUTELE

ART. 47 - EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE MONUMENTALE TESTIMONIALE

1. Nella Tav. 4 il P.A.T. individua gli edifici e complessi di valore monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004, gli edifici e i complessi di valore testimoniale quali, ad esempio, archeologia industriale.

Direttive

2. Il P.I. dovrà:
 - a) provvedere a stabilire specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone ogni uso compatibile con le loro caratteristiche;
 - b) individuare le opere incongrue e gli elementi di degrado prevedendo per la relativa eliminazione l'attribuzione di crediti edilizi.

Prescrizioni

3. In tali ambiti va osservata la disciplina di tutela e salvaguardia prescritta dall'Autorità competente.
4. Fino all'approvazione del P.I.:
 - a) sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi sugli edifici esistenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a, b, c, del D.P.R. n. 380/2001;
 - b) i progetti dovranno essere corredati da indicazioni puntuali delle aree di pertinenza circostanti tali da garantire la salvaguardia dei valori naturalistici e storici presenti.

ART. 48 - CONTESTI FIGURATIVI

1. Nella Tav. 4 il P.A.T. individua i contesti figurativi dei complessi monumentali la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

Direttive

2. Il P.I. approfondisce ed eventualmente integra la ricognizione di tali contesti e definisce gli interventi ammessi finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione di essi nel rispetto dei vincoli presenti e delle direttive del PTCP (art. 49).
3. Il P.I. dovrà:
 - a. Provvedere a stabilire specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone ogni uso compatibile con le loro caratteristiche;
 - b. Individuare le opere incongrue e gli elementi di degrado prevedendo per la relativa eliminazione l'attribuzione di crediti edilizi.

Prescrizioni

3. Vanno perseguiti la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e la conservazione dei con visuali esistenti.
4. Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I., all'interno di tali contesti sono ammessi esclusivamente interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a, b, c, del D.P.R. n.380/2001, fatte

salve diverse indicazioni puntuali del PRG. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

ART. 49 - VILLE VENETE ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE

1. Nella Tav. 4 il P.A.T. individua gli immobili catalogati dall'Istituto Regionale per le Ville Venete e gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale.
2. Sono censite nel catalogo dell'Istituto Regionale per le Ville Venete e nel PTCP:
 - a) Casa De Nardi;
 - b) Villa Casagrande, Pradal
 - c) Villa Casoni, Rosada, Marini, detta "Casa Rossa";
 - d) Villa Bianchi, Rosada, Altoè, Cortuso, Frare;
 - e) Villa Vicentini, Breda, Beretta (Casa canonica di Sant'Andrea);
 - f) Villa Lucheschi;
 - g) Villa Da Re, Della Giustina;
 - h) Villa Chiggiato;
 - i) Villa Dalla Betta – Gallon;
 - j) Villa Balbinot, Tonello, De Nardi;
 - k) Villa Posocco;
 - l) Villa Palatini
 - m) Villa Segat;
 - n) Villa Costantini, Morosini, Papadopoli – Aldobrandini
 - o) Villa Zuliani, Ascoli (curia vescovile)
 - p) Palazzo Lioni, Doro – Altan
 - q) Villa Della Colletta, Fassina, Raumer – Zanchetta;
 - r) Villa De Nardi (Casa canonica di San Giacomo di Veglia)
 - s) Villa Vianello, Passi, detta "Col di Luna";
 - t) Barchesse di villa Calbo Crotta;
 - u) Villa Nardari;
 - v) Casa Fontana, Battiston
 - w) Edificio rurale lungo pista ciclabile Sud-Italcementi

Direttive

3. Il P.I. valorizza e tutela le Ville Venete, prevedendo per ciascuna di esse, nel rispetto dei vincoli di legge, delle direttive del PTCP applicabili (artt. 48 e 49), dell'art. 40 L.R. 11/2004 e delle presenti norme, un'appropriate disciplina, consentendo tutte le destinazioni d'uso non incompatibili, ed ammettendo azioni finalizzate alla loro migliore fruizione, nonché alla sostenibilità della loro conservazione e tutela anche paesaggistica.
4. Ai medesimi fini di valorizzazione e tutela, il P.I. considera anche gli edifici ed il contesto ambientale che accedono a tali beni, individuando con criteri filologico-documentali e funzionali l'area e l'eventuale edificazione pertinenziale agli stessi.

Prescrizioni

5. Negli immobili ed aree in questione oggetto di vincolo ai sensi di legge, gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dall'ente proposto alla tutela e dal P.A.T.

ART. 50 - CONI VISUALI

1. Nella Tav. 4-2 "Carta della trasformabilità" il P.A.T. individua con apposita simbologia i Coni Visuali.
2. Essi indicano la necessità di procedere nella progettazione tenendo conto della possibilità di percepire visualmente elementi singolari, paesaggi o ambienti costruiti dei quali si riconosce il valore del punto di vista storico, artistico, culturale, paesaggistico o ambientale.

Direttive

1. Il PAT recepisce le direttive per la tutela dei coni visuali delle ville venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale come da NTA del PTCP vigente della provincia di Treviso art. 50.
2. Il P.I. determina l'ambito di estensione dei coni visuali considerando:
 - a) un punto di applicazione dato dal vertice del cono;
 - b) un ambito definito dal prolungamento dei lati del cono;
 - c) una direzione data dalla bisettrice dell'angolo del cono.
3. Il P.I. dovrà definire le modalità di intervento relativamente agli ambiti interessati da coni visuali. In tal senso si individueranno le fasce di protezione inedificabili, e gli ambiti dove si potrà operare limitando le altezze dei manufatti, sistemando opportunamente i terreni, articolando le nuove piantumazioni, ed in ogni caso operando con specifiche cautele progettuali in grado di garantire adeguate visuali verso gli ambiti o elementi significativi.
4. Il P.I. dovrà individuare gli elementi detrattori che limitano la godibilità del tratto di area libera da tutelare e classificarli come opere incongrue.

Prescrizioni

5. Fino all'approvazione del P.I. gli ambiti di estensione dei coni visuali sono inedificabili, per una profondità, dal punto di applicazione, di 200 mt.
6. Fino all'approvazione del P.I.:
 - a) sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a, b, c, d del D.P.R. n.380/2001, limitando la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione alla sola riproposizione formale del manufatto;
 - b) gli eventuali manufatti di carattere storico-architettonico ricadenti all'interno dell'ambito tutelato non potranno comunque subire sensibili trasformazioni;
 - c) sono ammesse la manutenzione del verde esistente e la lavorazione agraria.

ART. 51 - CENTRI STORICI

1. Nella Tav. 4 il P.A.T. individua gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.
2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico individuato le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Direttive

3. In applicazione di quanto previsto all'art. 40, comma 3, lett. c) della L.R. 11/2004, il P.I. potrà:
 - a) previa approfondita e puntuale analisi storica e delle caratteristiche tipologiche degli edifici e relativi specifici contesti da tutelare e salvaguardare, modificare i perimetri del Centri storici.
 - b) privilegiare il recupero a destinazione residenziale e assimilabile a residenziale, favorendo comunque l'integrazione con funzioni commerciali, direzionali, turistiche ed a servizi, anche con forme di aggregazione di tipo innovativo, secondo criteri di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali e di mobilità

del centro storico, nonché di integrazione della popolazione, per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale;

- c) limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire l'aumento del carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto urbano;
 - d) prevedere l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, laddove ciò sia opportuno e non contrasti con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di collegamento, ecc..), e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione perseguendo l'integrazione tra il centro antico, le zone di più recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesaggistico ed ambientale.
4. Il P.I. promuove la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di parcheggi di superficie e/o interrati con particolare riguardo al valore dei luoghi e del contesto architettonico in cui si inseriscono.

ART. 52 - RETE ECOLOGICA

1. La Tav. 4 del P.A.T. individua la rete ecologica come sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal P.T.C.P. per le finalità più ampie di:
 - a) conservazione della natura specialmente nelle forme proprie del suo sviluppo spontaneo;
 - b) tutela della biodiversità;
 - c) sostenibilità ambientale delle trasformazioni insediative;
 - d) conservazione e riproduzione delle risorse naturali del territorio.
2. In coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P. le componenti strutturali della Rete ecologica individuate sono:
 - e) le Aree Nucleo che comprendono le zone habitat SIC-ZPS, IBA (Important Bird Area). Esse sono ambiti entro i quali mantenere nel tempo e favorire la regolare riproduzione delle specie-guida delle popolazioni florofaunistiche presenti nel territorio e di rilevante interesse naturalistico;
 - f) le Aree di connessione naturalistica – Aree di completamento: svolgono la funzione di completare le Aree Nucleo con aree ad elevato – medio livello di idoneità faunistica;
 - g) le Aree di connessione naturalistica - fasce tampone: che comprendono le zone cuscinetto di protezione e transizione mirate a ridurre i fattori di minaccia o disturbo alle aree nucleo e aree di completamento;
 - h) i Corridoi costituenti fasce di connessione che consentono la continuità di scambio dei flussi vitali tra aree nucleo limitrofe, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni florofaunistiche locali.

Direttive

3. Il P.I. dovrà valutare, nelle aree di interferenza di tali fasce con il tessuto urbano consolidato, eventuali misure di mitigazione, compensazione, ecc.
4. Il P.I. dovrà valutare l'opportunità di prevedere un corridoio ecologico tra le due aree nucleo corrispondenti al Fiume Meschio e al fiume Monticano nell'area centro orientale del territorio comunale. A tale riguardo sarà necessario procedere ad una approfondita analisi affinché, lo studio, possa considerare i possibili interventi di miglioramento ambientale comprendendo le parti contermini ai siti Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica – funzionale. Dovranno altresì individuarsi, se e dove possibile, soluzioni tecniche per il superamento delle numerose barriere infrastrutturali prevalenti nella direttrice nord-sud, comprendenti viabilità

- provinciale, statale, autostradale, ferroviaria, barriere, poste tra le due aree nucleo del fiume Meschio e del fiume Monticano.
5. Gli interventi di miglioramento ambientale andranno definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini ai siti Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica – funzionale anche con essi.
 6. Il P.I. potrà prevedere incentivi e specifici progetti finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione degli elementi di naturalità presenti, anche con specifici interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale nelle aree critiche.
 7. Il P.I. dovrà prevedere azioni concrete finalizzate al risparmio della risorsa idrica, potabile e non, incentivando la raccolta delle acque meteoriche, i sistemi duali di distribuzione dell'acqua, il completamento ed il funzionamento efficiente del sistema fognario, dal quale risulta ancora sconnessa una quota rilevante della popolazione. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla tutela delle sorgenti del fiume Meschio

Prescrizioni

8. Nell'attuazione di piani, progetti, interventi nelle aree di cui al presente articolo, si dovrà prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza.
9. Per una trattazione organica e completa si rimanda alla lettura degli art. 39 e 40 del P.T.C.P. relativamente alla prescrizione di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone, fasce tampone (buffer zone) e zone di potenziale completamento della rete ecologica.
10. Nella progettazione e realizzazione di opere viarie si dovrà garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa che qualsiasi opera viaria sia in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel di anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata.

ART. 52bis. - PARCO DEL MESCHIO

1. Il P.A.T. evidenzia il sistema integrato della sponda sinistra del Meschio nella quale è collocata una quota ragguardevole dei servizi pubblici della Città. Questo insieme di aree costituirà, a completamento intervenuto, il cuore delle funzioni sussidiarie destinate a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lungo il tracciato Serravalle- San Giacomo, connesso dalla pista ciclabile, molte realtà di servizio (scuole sport, salute) si affacciano sul Meschio e sono connesse da una grande quantità di spazi aperti, alcuni pubblici alcuni privati, con grandi aperture paesaggistiche, la totale assenza di traffico ed un rilevante valore ambientale.
2. Il P.I. dovrà individuare per tale area un progetto che consenta la destinazione a Parco del Meschio, individuando un progetto di ricucitura unitario e di infrastrutturazione leggera volta soprattutto alla formazione di un grande parco urbano che concorra a potenziare il corridoio ambientale del Meschio da Serravalle a San Giacomo.

ART. 53 - SITO UNESCO "LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE"

1. Il P.A.T. NELLA Tav 6 individua gli ambiti di Core Zone e Buffer Zone facenti parte del sito UNESCO "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.

Direttive

2. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti definiti nel "disciplinare tecnico" (legge Regionale 6 giugno 2019 n. 21) gli interventi ammissibili in tali zone, tendo conto dei seguenti aspetti, fattori, obiettivi:
 - a) idrogeologico – forestale: stabilità dei versanti e tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;
 - b) idrologico – idraulica: quantità - qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
 - c) ecologico - strutturale: presenza di corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;
 - d) agronomico:
 - per colture permanenti, impianti, reimpianti e relative cure colturali, del Regolamento di Polizia Rurale, e per i vigneti del protocollo viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.;
 - delle colture in rotazione e della conservazione dei prati e prati-pascoli;
 - e) insediativo – edilizia:
 - aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificato di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici;
 - recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi del Sito;
 - completamento degli insediamenti esistenti e delle nuove infrastrutture viarie;
 - rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

Prescrizioni

3. Fino all'entrata in vigore del P.I. che definisca puntualmente gli interventi ammissibili in tali zone, tutti gli interventi dovranno rispettare la disciplina della variante al P.R.G. di recepimento del Disciplinare UNESCO "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

CAPO IV EDIFICABILITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO

ART. 54 - TUTELA E TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO RURALE

1. Nella Tav. 4 il P.A.T. individua il territorio rurale il quale interessa le parti extraurbane, poste oltre il limite dell'urbanizzazione consolidata, destinate:
 - a) all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica;
 - b) alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
 - c) alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - d) alle attività ricettive di cui L.R. 11/2013 art. 27 ter;
 - e) alla edificazione, nei limiti delle norme di legge regionali relative alle zone agricole.

2. Per le zone il P.A.T. si adegua agli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e all'atto di indirizzo di cui alla DGR 3178/2004 e ss.mm.ii. nonché al D. Lgs 227/2001 e alla DGR 2495/2006 che tutela e valorizza l'architettura rurale, in relazione alla legge 29 dicembre 2003, n. 378.

Direttive

3. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal Piano Sviluppo Rurale P.S.R., ad incentivare e favorire:
 - a) l'integrità fondiaria e la permanenza delle attività agricole specializzate e professionali, al fine di garantire la continuità nella gestione del territorio agricolo.
 - b) la tutela degli elementi del paesaggio agrario, quali siepi, alberate, boschetti, piantate e la conservazione dei siti di interesse naturalistico, con particolare attenzione al potenziamento della continuità dei corridoi ecologici.
 - c) lo sviluppo di forme di agricoltura sostenibile, compatibili con l'attività imprenditoriale e con le esigenze di tutela del suolo, delle acque, della fauna e della flora.
 - d) lo sviluppo delle produzioni agroalimentari tipiche a denominazione protetta, e l'avvio di attività multifunzionali, nell'ambito dell'attività agricola, quali il turismo rurale, i servizi ambientali, le bioenergie.
 - e) la formazione di percorsi e itinerari a mobilità lenta atti a favorire il collegamento tra centri abitati e il territorio aperto, anche volti alla promozione dei prodotti tipici locali.
4. Il P.I. dovrà individuare:
 - a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la schedatura puntuale delle realtà fondamentali o ritenute di particolare interesse;
 - b) gli eventuali ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) le modalità d'intervento e le destinazioni d'uso ammissibili delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, per determinare altezze, materiali e opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività;
 - f) gli ambiti nei quali, considerate le trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica, gli interventi sono subordinati a progettazione unitaria;
 - g) i manufatti privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente articolo, la cui demolizione determina la formazione di credito edilizio;
 - h) definizione della modalità di realizzazione di modesti manufatti (L.R. 04/08 art.5 comma 6/5 ter).

Prescrizioni

5. Il recupero dei fabbricati esistenti ha carattere prioritario rispetto alle nuove costruzioni, sia ai fini residenziali, che turistico/ricettivi e agricolo-produttivi; nuove costruzioni potranno essere concesse solo in caso di impossibilità di soddisfare l'esigenza di cui si tratti attraverso il recupero di fabbricati esistenti all'interno del fondo rustico.

6. I nuovi edifici dovranno essere inseriti in modo armonioso nel contesto paesistico, tale da valorizzare gli elementi di pregio presenti e da non alterare la tessitura del paesaggio agrario; la collocazione dei nuovi fabbricati ed opere dovrà relazionarsi con le eventuali preesistenze e con la viabilità podereale consolidata, tenuto conto delle destinazioni e dello sviluppo planivolumetrico. Per i manufatti agroindustriali, o a servizio dell'attività agricola, sarà possibile la demolizione con ricostruzione su diverso sedime nell'ambito aziendale, con incremento volumetrico fino al 20% qualora la ricostruzione venga realizzata in zona paesaggisticamente di minor pregio e, possibilmente, a fondo valle.

TITOLO VII STRUMENTI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

ART. 55 - PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. La perequazione urbanistica è lo strumento attraverso il quale si garantisce l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. La perequazione urbanistica si attua con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere in misura proporzionale al plusvalore economico derivante dalla pianificazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento.
3. L'istituto della perequazione urbanistica trova applicazione prioritariamente:
 - a) in sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi concernenti la trasformazione delle aree di espansione;
 - b) in sede di attuazione dei comparti edificatori e delle schede norma;
 - c) nell'ambito dei processi di pianificazione negoziata (accordi di pianificazione ed accordi di programma).

Direttive

4. Il P.I. potrà individuare altre fattispecie di applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente comma 3.
5. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree e la tipologia di opere da cedere al Comune.

ART. 56 - CREDITI EDILIZI

1. Per credito edilizio si intende una potenzialità volumetrica riconosciuta all'avente titolo, che si forma a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) demolizione di opere incongrue, quali quelle in contrasto con i vincoli o ambiti di tutela,
 - b) eliminazione di elementi di degrado, quali le superfetazioni e pertinenze degli immobili che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto,
 - c) realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, quali le opere di arredo urbano, le piste ciclabili, i percorsi pedonali, le opere di sistemazione ambientale, quelle di attuazione della rete ecologica, quelle finalizzate alla formazione di parchi,
 - d) interventi di demolizione necessari per la razionalizzazione o il completamento della rete viaria,
 - e) interventi di riordino della zona agricola, costituiti dalla rimozione di fabbricati o altri manufatti destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, di annessi rustici dismessi privi di valore architettonico, di insediamenti produttivi non compatibili,
 - f) l'aggregazione in nuclei abitati urbanizzati delle case sparse non più funzionali alla coltivazione dei fondi soprattutto in casi di frammentazione fondiaria anche connesse ad attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre con consistenti componenti commerciali,
 - g) cessioni di aree ed immobili cui all'articolo che segue.
2. Per credito da rinaturalizzazione si intende una potenzialità volumetrica riconosciuta all'avente titolo, che si forma a seguito della realizzazione di interventi di ripristino della naturalità e permeabilità del suolo ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 14/2019.

Direttive

3. Il P.I. dovrà determinare determina l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire, secondo criteri che, partendo dal volume edilizio legittimo rilevato allo stato di fatto mediante perizia sottoscritta da un professionista abilitato, contenente elaborati grafo/fotografici che descrivono e quantificano il manufatto,
 - a) prevedano l'applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto della tipologia e della destinazione d'uso originaria dell'immobile "decollo", della vetustà, dello stato di conservazione e dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile stesso o dell'intervento che genera il credito;
 - b) prevedano l'applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto anche della zona di "atterraggio" e della destinazione d'uso finale.
4. Il P.I. dovrà individuare, tenendo conto delle limitazioni al consumo di suolo, gli ambiti di atterraggio dei crediti edilizi, e renderne possibile l'utilizzo anche, se del caso, prevedendo parametri edificatori differenziati ai sensi del comma 3 dell'articolo che segue.
5. L'utilizzo del credito edilizio è consentito nei seguenti ambiti:
 - a) nello stesso sito che ha generato il credito fatto, salvo il rispetto dei parametri e vincoli urbanistici e/o ambientali;
 - b) in ambiti diversi da quelli che hanno generato il credito, purché all'interno del perimetro del consolidato;
 - c) negli immobili pubblici e privati individuati dal P.I. per la collocazione dei crediti edilizi.
6. Il P.I. detterà i criteri per l'individuazione dei crediti da rinaturalizzazione di cui all'art. 4 della L.R. 14 del 4.4.2019, facendo riferimento alle Linee Guida regionali di cui alla DGR 263 del 2.3.2020.

Prescrizioni

7. Gli ambiti di atterraggio dei crediti dovranno essere o venire dotati di opere di urbanizzazione adeguate all'edificabilità derivante dai crediti stessi, ed alla relativa destinazione d'uso.
8. Salvi i casi di intervenuta sanatoria, la rimozione o demolizione di opere abusive non possono dar luogo a riconoscimento di credito edilizio.

ART. 57 - COMPENSAZIONE URBANISTICA

1. Per compensazione urbanistica si intende l'istituto mediante il quale il Comune, in luogo del pagamento di indennizzo monetario, compensa i proprietari per la cessione di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, consentendo loro di recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma del credito edilizio da far atterrare su altre aree e/o edifici in loro disponibilità o anche di proprietà pubblica da rendere disponibili, oppure mediante altra modalità di valorizzazione urbanistica.

Direttive

2. Il P.I. determina la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative, individua gli ambiti nei quali ne è consentito l'utilizzo, ed individua le altre modalità di valorizzazione eventualmente possibili.
3. Nelle zone interessate da trasformazione urbanistica il P.I. può individuare una capacità edificatoria aggiuntiva sotto forma di incremento dell'indice volumetrico (e/o di copertura di suolo) destinata esclusivamente a finalità compensative. A questo scopo il P.I., in sede di zonizzazione, prevederà un indice di edificabilità fondiaria (e/o un indice di copertura) minimo ed uno massimo. Il primo corrisponderà alla naturale capacità edificatoria dei terreni; il secondo terrà conto della possibilità di aggiungere quote di edificabilità per finalità compensative ovvero per l'atterraggio di crediti edilizi.
4. La quota di diritti edificatori da riservare per finalità compensative andrà determinata, per quantità e destinazioni d'uso, perseguendo l'equivalenza tra il valore dei diritti la cui cessione

va compensata e quello dei diritti edificatori compensativi concessi. A tal fine si terrà conto dei valori unitari riferibili alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare, come valutato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e se del caso, con riferimento alle singole microzone catastali (O.M.I.).

5. Nel caso l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede risulti impossibile o particolarmente difficoltosa, e comunque per le compensazioni da attuare mediante valorizzazioni urbanistiche diverse dal riconoscimento di crediti edilizi, il P.I. potrà prevedere il ricorso a perizia di stima asseverata.
6. Il P.I. potrà individuare aree non previste dal P.A.T. da assoggettare per le loro particolari caratteristiche a vincolo di inedificabilità, prevedendo di compensare la soppressione l'edificabilità già ammessa mediante riconoscimento di crediti edilizi.

ART. 58 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ARTICOLI 6 E 7 LEGGE REGIONALE N.11/2004)

1. Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella Pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma precedente, d'ora in avanti denominati per brevità "accordi", sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni di contenuto discrezionale degli atti di Pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della Pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
3. Per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. accordi ed iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi. Le proposte accolte costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alle procedure previste dalla L.R. n. 11/2004.

Direttive

5. Il P.I. dovrà definire i contenuti minimi degli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 11/2004 che devono in ogni caso contenere:
 - a) i dati relativi al soggetto proponente;
 - b) una scheda normativa comprendente la documentazione cartografica evidenziante l'ambito d'intervento, corredata da direttive e prescrizioni specifiche di attuazione e parametri dimensionali;
 - c) una valutazione della compatibilità ambientale degli interventi;
 - d) ogni altra documentazione tecnico-economica utile per la valutazione della proposta in rapporto agli obiettivi prefissati.

Prescrizioni

6. L'approvazione degli accordi di cui al presente articolo avverrà mediante le distinte procedure previste dagli articoli 6 e 7 della Legge Regionale n. 11/2004, in relazione alla tipologia degli accordi stessi.
7. Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, l'Amministrazione potrà prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento

che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal P.A.T.

8. Il P.I. potrà prevedere, nell'ambito degli interventi di riqualificazione, l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di immobili e/o di aree all'interno dell'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori terzi mediante forme pubbliche di consultazione.
9. Nelle aree soggette a trasformazione il P.I. potrà assegnare un indice edificatorio maggiorato, qualora l'attuazione degli interventi sia condizionata alla realizzazione di opere infrastrutturali definite di interesse pubblico dall'Amministrazione, fra cui anche interventi di edilizia residenziale pubblica, che comportino un maggiore onere rilevante per il soggetto attuatore. La cessione a titolo gratuito delle aree e delle opere destinate a standard di urbanizzazione primaria e secondaria non darà comunque titolo per la maggiorazione dell'indice edificatorio.

ART. 59 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL DPR 160/2010

1. Il P.A.T. recepisce le norme disciplinanti le procedure di sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160, ed alla Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55

Prescrizioni

2. L'applicazione di tale normativa dovrà comunque rispettare le invarianti e fragilità definite dal P.A.T.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 60 - CAVE

1. Il P.A.T. nella Tav.1 evidenzia la cava insistente sul territorio comunale e recepisce le norme disciplinanti l'attività di cava di cui alla L.R. 16.3.2018 n. 13, e, nei limiti previsti dall'art. 30 della stessa, di cui alla L.R. 07.09.1982 n. 44

ART. 61 - CORSI D'ACQUA - SERVITÙ IDRAULICHE

1. Il P.A.T. persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel Territorio comunale.
2. Il P.A.T. nella Tav. 1 individua le zone di tutela riguardanti i fiumi e canali in base al R. D. n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica (titolo VI artt. dal 132 al 140), e recepisce le disposizioni del R.D. n. 523 /1904 relative ai corsi d'acqua pubblici (artt. dal 93 al 99).
3. L'Amministrazione, per quanto di propria competenza, favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche.

Direttive

4. Il P.I. recepirà ed aggiornerà il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente Articolo, adeguandolo allo stato di fatto.

Prescrizioni

5. Vanno applicati i limiti all'attività edilizia previsti dal R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904, e nelle fasce di rispetto previste dalle relative disposizioni valgono le norme specifiche di tutela definite dall'Autorità preposta.
6. Ogni intervento sulle acque deve essere compatibile con le previsioni dei piani di settore. Tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema.

ART. 62 - RETE DELLA VIABILITA' CICLABILE E PEDONALE

1. Il P.A.T. considera infrastruttura strategica la rete delle Piste e percorsi ciclabili e pedonali ricreativi e urbani esistenti e i tracciati di progetto che dovranno essere individuati puntualmente dal P.I. o da specifico progetto di opera pubblica, senza che questo costituisca variante al P.A.T..
2. Il P.A.T. attribuisce un'importanza strategica al potenziamento della rete di percorsi ciclabili e pedonali attrezzati e protetti secondo due modelli di sviluppo che potranno, per alcuni tratti, coincidere con:
 - a) percorsi urbani finalizzati a migliorare i collegamenti e la mobilità casa-lavoro, casa-scuola, casa-tempo libero;
 - b) percorsi finalizzati alla fruizione turistica e sportiva del territorio sia urbano che aperto.
3. In particolare, il P.A.T. attribuisce importanza strategica allo sviluppo della ciclovia Monaco – Venezia, il cui tracciato dovrà essere individuato puntualmente dal P.I. o da uno o più specifici progetti di opera pubblica, senza che questo costituisca variante al P.A.T..

Direttive

4. Al fine di attuare quanto sopra indicato in termini di sviluppo della rete dei percorsi, il P.I. potrà realizzare uno specifico progetto che dovrà avere, oltre ai contenuti tipologici ed architettonici cui dovranno adeguarsi i nuovi percorsi, anche i contenuti di promozione della città e dei suoi borghi attraverso uno studio che contenga aspetti turistico-ricettivi.

5. Il P.I. dovrà recepire le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente di settore con particolare attenzione:
 - a) al rispetto delle dimensioni minime
 - b) al superamento delle barriere architettoniche
 - c) all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti
 - d) alla scelta di materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica coerenti con il contesto urbano o extraurbano di appartenenza.

ART. 63 - MONITORAGGIO DEL PIANO IN RAPPORTO ALLA VAS

Direttive

1. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T., nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ricavabili dalle presenti norme, l'Amministrazione dovrà predisporre ed attuare un Piano di Monitoraggio.
2. Il Piano di Monitoraggio dovrà dettagliare le valutazioni da effettuare in relazione a quanto previsto dal Rapporto Ambientale ed in riferimento agli indicatori ivi selezionati, definendo modalità e tempistiche di aggiornamento dei dati e coinvolgendo i soggetti competenti.
3. Il Piano di Monitoraggio potrà prevedere ulteriori indicatori rispetto a quelli definiti dal Rapporto Ambientale, sulla base delle esigenze emerse in fase di attuazione del P.A.T..
4. In attuazione del Piano di Monitoraggio potranno essere definite azioni, attività o interventi diretti a ridurre gli effetti negativi che dovessero emergere.
5. In sede attuativa ed in fase di stesura del Piano degli Interventi dovranno essere considerate e/o attuate le misure di mitigazione e compensazione inserite nel Rapporto Ambientale.

ART. 64 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

1. Nella Tav. 1 il P.A.T. indica la posizione degli impianti di comunicazione ad uso pubblico esistenti.

Direttive

2. L'Amministrazione, anche sulla scorta di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, perseguendo obiettivi di qualità orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti.

Prescrizioni

3. Nuovi impianti di comunicazioni non potranno in ogni caso essere posizionati ad una distanza inferiori a 150 ml dai siti sensibili (asili, scuole e ospedali).

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione del P.I., gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio devono rispettare le previsioni del P.R.G. per le parti compatibili con le previsioni del P.A.T.
2. A seguito della approvazione del P.A.T., il P.R.G. acquista il valore e l'efficacia di P.I. per le sole parti non incompatibili con il P.A.T., come stabilito dal comma 5 dell'art. 48 della L.R. 11/2004.
3. Il rapporto tra il P.R.G. ed il P.A.T. va considerato di non incompatibilità quando la disciplina di zona del P.R.G. è coerente con quanto previsto dal P.A.T. e non ne ostacola la futura attuazione.
4. Fino all'approvazione del P.I., sugli edifici esistenti ricadenti in zone disciplinate dal P.R.G. in termini non compatibili con il P.A.T., sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001.
5. I PUA convenzionati, gli accordi di Pianificazione e/o gli atti unilaterali già sottoscritti e approvati dall'Amministrazione prima dell'approvazione del P.A.T., mantengono efficacia e possono essere attuati fino alla loro naturale scadenza.
6. I titoli edilizi già perfezionati alla data di approvazione del P.A.T., prevedenti interventi non compatibili con le relative previsioni, mantengono efficacia qualora i relativi interventi siano già stati iniziati e vengano ultimati entro tre anni dal relativo inizio.

ART. 66 - MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Dalla data di adozione del P.A.T. e degli altri strumenti di Pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti, e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia secondo quanto dispongono l'art. 29 della L.R. 11/2004 e la L. 1902/1952.

ART. 67 - MODIFICHE DI DISCIPLINA NON COMPORTANTI VARIANTE AL P.A.T.

1. Il P.I. potrà prevedere limitate modifiche alle indicazioni di P.A.T., purché non vengano sostanzialmente modificati contenuti e indirizzi dello stesso e siano rispettati gli obiettivi di sostenibilità definiti nel processo di V.A.S.
2. Fermo restando quanto già puntualmente previsto dai precedenti articoli delle presenti norme, non sono da considerarsi varianti al P.A.T. anche le modifiche conseguenti:
 - a) al recepimento dei contenuti della Pianificazione sovraordinata che comportano automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) alle indicazioni di dettaglio relative alla rete ecologica comunale e al sistema del verde negli spazi aperti ed in quelli urbani, che saranno previste dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
 - c) alla sopravvenienza di norme che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici;
 - d) alle variazioni degli ambiti di Core Zone e Buffer Zone stabilite dall'autorità competente alla gestione del sito UNESCO "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
 - e) alla localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f) ad adeguamenti della disciplina idraulica, geologica e sismica qualora sia espressamente previsto dalla normativa che li introduce.

ART. 68 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il P.A.T. entro in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione.